

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190
Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 15 del 10 agosto 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ALLENATORI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

NESSUN OBBLIGO DI TESSERAMENTO **PER LE SOCIETÀ DEI CAMPIONATI DI PRIMA CATEGORIA,** **SECONDA CATEGORIA ED ATTIVITÀ MISTA**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, vista la delibera adottata nella riunione del 20 giugno u.s., in ordine ai rapporti tra le società della L.N.D. e gli allenatori, ha deliberato che **in deroga all'art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della materia, il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici è facoltativo per le società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores (Comunicato Ufficiale n. 52 della L.N.D. di oggi, 10 agosto 2011, pubblicato in allegato al presente C.U.).**

NOMINE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Consiglio Federale nella riunione del 4 agosto u.s., viste le proposte del Presidente Federale, visti gli art. 27 e 35 dello Statuto Federale ha deliberato le nomine dei Giudici Sportivi Territoriali e le Commissioni Disciplinari Territoriali (***stralcio dal C.U. n. 50/A del 4 agosto u.s. della F.I.G.C., per le nomine relative al C.R. Campania – L.N.D., di seguito indicate:***

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Giudice Sportivo	GAETANO ANNELLA	
Sostituti Giudice Sportivo	MASSIMILIANO BUSTO	RAFFAELE CIRILLO
	DOMENICO COZZOLINO	LUIGI DE LUCA
	ERNESTO DI VAIO	GENNARO FAELLA
	CIRO GIORDANO	GIOVANNI INGENITO
	ANGELO MAIELLO	AUGUSTO STEFANO PESAPANE
	FILIPPO PUCINO	ANDREA RESCIGNO
	LUIGI RUSSO	

COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Presidente	ARTURO FROJO	
Vice-Presidente	PAOLO SPINA	
Componenti	MICHELE CORCIONE	VALERIO DE MAIO
	LUCA DE NUNZIO	GIANLUCA DE VINCENTIIS
	ANTONIO GAMBACORTA	LUIGI PAOLO GIELLA
	SABATO GUADAGNO	GIUSEPPINA GUIDA
	MICHELANGELO MARIA LIGUORI	SERAFINO MIRONE
	FRANCESCO MOTTOLA	ANNA ASSUNTA NAPOLETANO
	VITTORIO PISANI	ARTURO RIANNA
	LUCIO SCHIAVONE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Giudice Sportivo VINCENZO FESTA
Sostituto Giudice Sportivo VINCENZO QUINTARELLI FRANCESCO SILVESTRI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Giudice Sportivo BRUNO MARRA
Sostituto Giudice Sportivo FRANCESCO PAOLO BUONFINO BENIAMINO CAMPESE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Giudice Sportivo EUGENIO RUSSO
Sostituti Giudice Sportivo GIORGIO AGRILLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Giudice Sportivo UGO GALLO
Sostituti Giudice Sportivo FLAVIO CALENDÀ

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Giudice Sportivo VINCENZO BUONGIORNO
Sostituti Giudice Sportivo MARIANO SALVIO FRANCESCO SPIRITO

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E ZONALI 2011/2012

La Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle nomine relative alla composizione, per l'anno sportivo 2011/2012, delle Delegazioni Provinciali e zonali (***stralcio dal C.U. n. 23 del 28 luglio u.s. della L.N.D.***, per le nomine relative al C.R. Campania – L.N.D.), di seguito indicate:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato: Michele Salza
Vice Delegato: Marco De Prospe
Componenti: Carmine Cucciniello, Antonio Dello Iacono, Carmine Fina, Raffaele Guerriero, Giuseppe Moffa, Giovanni Trancucci, Raffaele Troisi
Segretario: Giuseppe Della Rocca

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato: Antonio Giorgione
Vice Delegato: Antonio Abbuonandi
Componenti: Pierino Carluccio, Antonio D'Argenio, Carmine Ievolella, Gianluigi Nenna e Nicola Tancredi
Segretario: Nicola Iadarola

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato: Santolo Guadagno
Vice Delegato: Alberto Varriale
Componenti: Adriano Aran, Angelo De Rosa, Renato De Spirito, Alberto Letizia, Oreste Manzella, Tommaso Martone, Giovanni Rosanio, Rosario Rullo, Silvio Sarno e Domenico Vaglivello
Segretario: Luigi Gargiulo

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Delegato: Salvatore Colonna (*ad interim*)
Vice Delegato: da nominare
Componenti: Nazzareno Argo, Antonio Carvelli, Francesco Cinquegranelli, Vincenzo Cirillo, Vincenzo Colella, Michele De Luca, Bartolomeo De Simone, Raffaele Di Fraia, Fortunato Grippa, Salvatorino Guerra, Errico Mosè e Giuseppe Sorbo
Segretario: Giovanni Catalano

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Delegato: Antonino Sessa
Vice Delegato: Giuseppe Stanzione
Componenti: Giovanni Anastasio, Ercole Avallone, Antonio Coppola, Anastasio Guadagno, Paolo Passaro, Antonio Petrocelli, Carmine Sabato e Vincenzo Sica
Segretario: Piero Malangone.

DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO

Delegato: Giancarlo Garofalo
Collaboratori: Carmine Iannicelli e Carmine Marcelli.

DELEGAZIONE ZONALE DI VAIRANO PATENORA – ALTO CASERTANO

Delegato: Orlando Natale
Collaboratori: Michele Panarello.

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO

Delegato: Nicola Daralla.

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO

Delegato: Luigi Zambrotta
Collaboratore: Vito Quintieri.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- **n. 44/A** del 4 agosto u.s., della F.I.G.C., relativo al **nuovo Statuto Federale**, approvato dall'Assemblea Straordinaria della F.I.G.C. del 20 giugno 2011;
- **n. 49/A** del 4 agosto u.s., della F.I.G.C., relativo alla **modifica dell'art. 85, Titolo VI, delle N.O.I.F.**;
- **n. 52/A** del 4 agosto u.s., della F.I.G.C., relativo alla **determinazione attraverso la "classifica avulsa" della vincitrice del Campionato Nazionale di Serie A 2011/2012**, in caso di parità tra due o più squadre;
- **n. 53/A** del 4 agosto u.s., della F.I.G.C., relativo alle fasi dei *play-off* e *play-out* del **Campionato Nazionale di Serie B 2011/2012**;
- **n. 58/A** del 4 agosto u.s., della F.I.G.C., relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2011/2012**;
- **n. 59/A** del 4 agosto u.s., della F.I.G.C., relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti 2011/2012**;
- **n. 60/A** del 4 agosto u.s., della F.I.G.C., relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti – stagione sportiva 2011/2012**.

SOCIETÀ INATTIVE

Preso atto che le sottoindicate società, non iscritte ai Campionati di competenza per la stagione sportiva 2011/2012, non hanno formalizzato alcuna richiesta di partecipazione a categorie inferiori, **sono dichiarate INATTIVE**:

81346	POL.D.	ALBA SANNIO COMPRENS	di	DURAZZANO
621064	A.S.D.	BARATTA 2009	di	BATTIPAGLIA
64084	S.S.D.	GELBISON CILENTOVALLO SRL	di	VALLO DELLA LUCANIA

Di conseguenza, i calciatori e/o le calciatrici tesserati/e a favore delle elencate società sono svincolati/e d'ufficio, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012 – FASE REGIONALE

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il **Comunicato Ufficiale n. 4** del 1° luglio u.s., della L.N.D., relativo al **Regolamento della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012**, peraltro già pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s.

Come dalla normativa stabilita dalla Lega Nazionale Dilettanti, in conformità a quanto determinato per le precedenti stagioni sportive, alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 parteciperà, comunque, una società di Eccellenza e non di Promozione.

COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania,

- preso atto che nessuna delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione, nel rispetto del relativo obbligo (C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pag. 47), ri sulta rinunciataria alla Coppa Italia Dilettanti 2011/2012;
- constatata, di conseguenza, la partecipazione delle società in numero di 32 (trentadue) di Eccellenza e 64 (sessantaquattro) di Promozione, ha deliberato, come segue, la composizione dei 32 (trentadue) gironi della prima fase (in grassetto le società di Eccellenza):

1. PROGREDITUR MARCIANISE	CITTÀ DI SANT'ARPINO	VIS CAPUA
2. VIRTUS CARANO A.S.D.	REAL SUSSOLA	VITULAZIO
3. VIS SAN NICOLA	E. ZUPO	CELLOLE CALCIO
4. TORRECUSO CALCIO	SERINO 1928	ATLETICO BENEVENTO
5. GLADIATOR 1924	REAL ORTESE	VILLA LITERNO
6. G. FERRINI BENEVENTO	VIS ARIANO 1946	BAIANO
7. QUARTO S.R.L.	SAN PIO MONDRAGONE	HERMES CASAGIOVE
8. MONTE DI PROCIDA CAPPELLA	PARETE CALCIO	REAL S. FELICE A CANCELLO
9. ISOLA DI PROCIDA	NUOVA BOYS CAIVANESE	REAL VOLLA
10. SAN SEBASTIANO F.C.	FORIO	MIANO
11. VIRTUS VOLLA	SAN VITALIANO	VICO EQUENSE CALCIO
12. SAN GIORGIO 1926	MARILIUS VESUVIO	GIUGLIANO 1928
13. NAPOLI SANITÀ	ACERRANA 1926	NEAPOLIS
14. STASIA SOCCER	BARANO CALCIO	ATLETICO CASALNUOVO
15. CALCIO SAVOIA	RITA ERCOLANO	PUTEOLANA 1909
16. MASSA LUBRENSE	ATLETICO BOSCO	AENARIA
17. LIBERTAS STABIA	CICCIANO	FOOTBALL CLUB S. AGNELLO
18. ATLETICO NOLA	REAL CERVINO	LIBERTAS S. MARCO TROTTI
19. CITTÀ DI POMPEI	ANACAPRI	PIMONTE
20. PALMESE	RIONE MAZZINI	REAL FORINO CALCIO
21. SOLOFRA CALCIO	VENTICANO	FELICE SCANDONE
22. MIRABELLA ECLANO	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	LIONI CALCIO
23. IPPOGRIFO SARNO A.S.D.	LIBERTAS ANGRÌ 1980	S. VITO POSITANO
24. AGROPOLI	VIRTUS CASOLLESE	VIRTUS SARNO F.C. 2005
25. MONTECORVINO ROVELLA	ALBURNI ROCCADASPIDE	VALLE METELLIANA
26. CALPAZIO	CITTÀ DI AGROPOLI	GIFFONESE
27. VIS SAN GIORGIO	CITTÀ DI CAPACCIO PAESTUM	VALENTINO MAZZOLA
28. SANSEVERINESE 1928	OGLIARESE	BERTONI BATTIPAGLIA
29. FAIANO	SPORTING CASALVELINO	REAL TRENTINARA
30. REAL POSEIDON	CLUB BATTIPAGLIA	INTERCASALI 2005
31. DUE PRINCIPATI	COMPENSORIO VALDIANESE	PRO PAGANI
32. SPORTING SALERNO 2010	CAMPAGNA	ACCIAROLI CALCIO

Nell'ipotesi di ammissione da parte della F.I.G.C., in sovrannumero, ex art. 52, comma 10, N.O.I.F., di una società della città di Cava de' Tirreni al Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2011/2012, il C.R. Campania, nel caso di adesione della società medesima alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti per il medesimo anno sportivo, pubblicherà, su un successivo Comunicato Ufficiale, l'aggiornamento del calendario innanzi dettagliato.

L'aggiornamento sarà eseguito come segue:

- previo sorteggio, uno dei gironi, dal n. 1 al n. 32, sarà composto da 4 squadre e non più da 3, mediante l'inserimento della società della città di Cava de' Tirreni, che sarà eventualmente ammessa in sovrannumero;
- il sorteggio sarà collegato all'estrazione del lotto del primo sabato successivo (o contemporaneo) alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., della predetta ammissione in sovrannumero;
- la società della città di Cava de' Tirreni sarà inserita nel girone contraddistinto dal numero (da 1 a 32), che risulterà il primo pubblicato, nell'ordine delle estrazioni del lotto, dalla prima ruota verso l'ultima e dal primo estratto verso il quinto;
- nell'ipotesi – pur inverosimile – che, dall'estrazione di riferimento, dovessero risultare esclusi i numeri da 1 a 32, si procederà al sorteggio, presso la sede del C.R. Campania, lunedì 29 agosto 2011, alle ore 16.30, alla presenza di un delegato di ciascuna società di Eccellenza, le quali si intendono fin d'ora invitate, senza ulteriore avviso.

Il calendario dell'eventuale girone quadrangolare del primo turno sarà articolato come segue:

PRIMA GIORNATA: SABATO 3 / DOMENICA 4 SETTEMBRE 2011

- B – A
- D – C

SECONDA GIORNATA: MERCOLEDÌ 7 / GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011

- C – B
- A – D

TERZA GIORNATA: MERCOLEDÌ 14 / GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2011

- A – C
- D – B

Le società attualmente inserite nei singoli gironi devono intendersi contraddistinte, in sequenza e nell'ordine da sinistra a destra, con le lettere A – B – C; la società di Cava de' Tirreni deve intendersi contraddistinta dalla lettera D.

VARIAZIONI RELATIVE ALLE TRE GIORNATE DEL PRIMO TURNO

Eventuali richieste di variazioni di campo, giorno od orario, in ordine alle gare delle tre giornate del primo turno dovranno pervenire al C.R. Campania, corredate dalle relative motivazioni e documentazione, entro le ore 18.00 di martedì 30 agosto p.v., anche a mezzo fax.

Lo stesso termine perentorio è prescritto per la comunicazione delle informazioni non segnalate alla data di pubblicazione di questo C.U. (campo di giuoco – giorno di gara – orario).

PRIMO TURNO DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI

Il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 si disputerà come segue:

prima giornata: sabato 3 / domenica 4 settembre 2011;

seconda giornata: mercoledì 7 / giovedì 8 settembre 2011;

terza giornata: mercoledì 14 / giovedì 15 settembre 2011.

ORARIO FEDERALE

Per le gare delle tre giornate del primo turno della Coppa Italia Dilettanti l'orario federale è stabilito alle ore 16.00.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

A) Partecipazione dei calciatori

Alle gare della Coppa Italia Dilettanti 2010/2011 possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della facoltà concessa dal Consiglio Direttivo della L.N.D. in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2011/2012, che **alle società partecipanti alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti è fatto obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale innanzi indicata, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 1994 in poi, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 1993 in poi ed almeno UN CALCIATORE nato dal 1° gennaio 1992 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 1994 – se unico in campo, in quel momento – non può essere sostituito da un calciatore del 1993 o del 1992):**

- 1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;
- 2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in **ambito nazionale** (Coppa Italia, gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono **fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale**), **va osservato l'obbligo minimo – stabilito dalla L.N.D. – circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1993 in poi.**

B) Sostituzioni

In conformità all'art. 74, comma 1, N.O.I.F., nel corso di ogni singola gara, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

C) Esclusione per applicazione dell'art. 17 C.G.S.

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e relativa **ammenda di € 500**). La società rinunciataria sarà, inoltre, **esclusa dalla Coppa Italia Dilettanti 2011/2012.**

Sarà esclusa dalla Coppa Italia Dilettanti la società sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara, in base all'art. 17 C.G.S., per uno qualsiasi dei motivi, di cui al richiamato articolo (ad esempio, utilizzazione di calciatore in posizione irregolare).

In tal caso, la qualificazione al turno successivo sarà disciplinata come segue:

- gironi a tre del primo turno: la classifica sarà computata tenendo conto del punteggio (0-3, o maggior punteggio, eventualmente acquisito sul campo), di cui alla delibera del Giudice Sportivo in ordine alla gara di riferimento;
- turni dal secondo alla gara di finale: si qualificherà la società antagonista, con eventuale mancata disputa della gara di ritorno.

D) Attribuzione dei punti

Nel rispetto dell'art. 51, comma 2, N.O.I.F., saranno attribuiti **TRE PUNTI** per ogni gara vinta ed **UN PUNTO** per ogni gara pareggiata. Non saranno attribuiti punti per le gare perse.

E) Qualificazione ai turni successivi

Primo turno (trentaduesimi di finale)

I gironi composti da tre società e quello eventuale da quattro squadre si svolgono con la formula così detta "all'italiana", con gare di sola andata, come dal calendario pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

In caso di parità di punti conseguiti da due, da tre od anche quattro società, al termine delle gare del primo turno, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione:

- dell'eventuale classifica avulsa, come dall'art. 51 N.O.I.F.;
- della differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
- del maggior numero di reti realizzate.

Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della società vincitrice si procederà al sorteggio, presso la sede del C. R. Campania, alle **ore 16.30 di martedì 20 settembre 2011**, alla presenza (nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso.

Secondo e successivi turni

Le società vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificano al secondo turno.

Il secondo turno e quelli successivi, fino al quinto incluso (semifinali) si svolgono con gare di andata e ritorno, come dal seguente programma:

	andata	ritorno
■ secondo turno (sedicesimi di finale)	28.09.2011 – 19.10.2011	
■ terzo turno (ottavi di finale)	02.11.2011 – 16.11.2011	
■ quarto turno (quarti di finale)	30.11.2011 – 14.12.2011	
■ quinto turno (semifinali)	04.01.2012 – 18.01.2012	

Le modalità di qualificazione al rispettivo turno successivo, dal secondo al quinto, sono - nell'ordine - le seguenti:

- 1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;
- 2) in caso di parità di punti conseguiti:
 - a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
 - b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Gara di finale

La gara di finale regionale si disputerà **mercoledì 1° febbraio 2012 allo stadio allo stadio "Arechi" di Salerno o, in alternativa, allo stadio "San Paolo" di Napoli. Nell'esclusiva ipotesi di indisponibilità di uno degli stadi innanzi indicati, sarà disputata su altro impianto sportivo, individuato a scelta insindacabile del C.R. Campania**, come dalla pag. 48 del C.U. n. 1 del 1°luglio 2011.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Gare di qualificazione alla fase nazionale

Alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 parteciperà, comunque, una società di Eccellenza:

a) quella vincitrice la fase regionale;

b) quella perdente la finale regionale con una società del Campionato di Promozione;

c) nell'ipotesi che la gara di finale regionale sia disputata da due società di Promozione, la società di Eccellenza vincente l'apposito spareggio fra le società eliminate nelle due gare di semifinale regionale che sarà disputato **mercoledì 1° febbraio 2012**, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali";

d) l'eventuale unica società di Eccellenza rimasta tra le quattro semifinaliste;

e) la società di Eccellenza vincitrice a seguito delle gare di spareggio tra le quattro, tre o due società di Eccellenza eliminate nei quarti di finale; il calendario di queste eventuali gare viene di seguito riportato:

- **quattro società di Eccellenza rimaste:** due gare andata e ritorno, ad eliminazione diretta, determinate a seguito di sorteggio, che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, giovedì 20 dicembre 2011, alle ore 16.00. Esse saranno disputate, con le stesse modalità dei turni regolari (dal secondo al quinto), in data **4 gennaio 2012 (andata) e 18 gennaio 2012 (ritorno)**; le due società vincitrici disputeranno la gara di qualificazione alla fase nazionale, sempre con le stesse modalità della gara di finale, in data **1° febbraio 2012**;

- **tre società di Eccellenza rimaste:** girone "all'italiana", con gare di sola andata, come dal calendario determinato da apposito sorteggio che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, giovedì 20 dicembre 2011 alle ore 16.00: 1ª gara: **4 gennaio 2012**; 2ª gara: **11 gennaio 2012**; 3ª gara: **18 gennaio 2012**. In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione:

- dell'eventuale classifica avulsa, come dall'art. 51 N.O.I.F.;
- della differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
- del maggior numero di reti realizzate.

Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della società vincitrice si procederà alla gara di spareggio (tra le due società determinate a mezzo sorteggio se sono tutte e tre in parità) che sarà disputato **mercoledì 25 gennaio 2012**, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

- **due società di Eccellenza rimaste:** la società vincente l'apposito spareggio che sarà disputato **mercoledì 1° febbraio 2012**, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali";

f) l'eventuale unica società di Eccellenza rimasta tra le quattro eliminate nei quarti di finale;

g) e così a ritroso.

Abbinamenti

Gli abbinamenti dei turni successivi al primo, non esclusa la gara di finale, sono predeterminati con corrispondenza alla sequenza dei gironi del primo turno, con la successione dal numero 1 al numero 32, come pubblicata su questo Comunicato Ufficiale; nel secondo turno la vincitrice del girone 1 incontra la vincitrice del girone 2 e così di seguito; nel terzo turno la vincitrice dei gironi 1/2 incontra la vincitrice dei gironi 3/4 e così via, fino alla gara di finale, che sarà disputata dalla vincitrice del raggruppamento dei gironi 1/16 e dalla vincitrice del raggruppamento dei gironi 17/32.

Sequenza delle gare dei turni successivi al primo

Per determinare la sequenza delle gare del secondo turno sarà effettuato il sorteggio finalizzato a stabilire quale gruppo delle società vincenti (tra il raggruppamento dei gironi dispari e quello dei gironi pari) disputerà la gara di andata del secondo turno fuori casa. **Il sorteggio sarà abbinato al primo numero estratto sulla Ruota di Napoli nell'estrazione del Lotto di martedì 20 settembre 2011 (primo estratto da 1 a 45: giocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadre vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero DISPARI; primo estratto da 46 a 90: giocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadre vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero PARI).**

Per i turni successivi al secondo, la sequenza sarà così determinata:

- attraverso il computo della prevalenza di gare di andata disputate fuori casa;
- a parità di condizioni, **attraverso il sorteggio abbinato al primo numero estratto sulla Ruota di Napoli nell'estrazione del Lotto (primo estratto da 1 a 45: gioca fuori casa la squadra la cui denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell'alfabeto italiano precede quella dell'altra squadra in gara; primo estratto da 46 a 90: gioca fuori casa la squadra la cui denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell'alfabeto italiano è successiva a quella dell'altra squadra in gara; ad esempio se viene estratto un numero da 1 a 45, la gara di andata S.S.C. Napoli – U.F.B.C. Internazionale si giocherà in casa del Napoli), nel rispetto del seguente calendario:**
 - terzo turno: estrazione di martedì 25 ottobre 2011 – ore 16.30;
 - quarto turno: estrazione di martedì 22 novembre 2011 – ore 16.30;
 - quinto turno: estrazione di martedì 20 dicembre 2011 – ore 16.30.

F) Variazioni

Le variazioni di giorno di gara sono consentite nei limiti di seguito indicati, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante:

- le gare della prima e terza giornata del primo turno possono essere anticipate al rispettivo sabato precedente, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante;
- le gare della seconda e terza giornata del primo turno possono essere posticipate rispettivamente a giovedì 8 e giovedì 15 settembre 2011, **previo accordo tra le due società;**
- le gare dei turni dal secondo al quinto possono essere posticipate al giorno immediatamente successivo (giovedì), **previo accordo tra le due società.**

La relativa comunicazione dovrà **pervenire al C.R. Campania** entro il mercoledì della settimana precedente la gara in calendario.

Allo scopo di assicurare la massima regolarità di svolgimento delle gare di Coppa Italia e delle gare di Campionato, a decorrere dalle gare del quarto turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti, le gare di Campionato (Eccellenza o Promozione) delle società interessate, in calendario la giornata che precede e la giornata succedanea a quelle della data di disputa dell'incontro, saranno disposte d'ufficio la domenica.

Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione.

Al fine della tutela della regolarità del Torneo, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo, né variazioni diverse da quelle innanzi indicate. Eventuali richieste non conformi saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

G) Recupero delle gare

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo, anche attraverso la pubblicazione di eventuale Comunicato Ufficiale straordinario, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine.

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto delle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pag. 73.

H) Elenco post-gara dei calciatori sostituiti – ammoniti – espulsi

Si rimanda al paragrafo, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pag. 83.

I) Orario delle gare in notturna

Le gare in notturna sono consentite negli orari **tra le 16.00 e le 18.30**, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante. La relativa comunicazione dovrà **pervenire al C.R. Campania** – anche a mezzo fax – entro il mercoledì della settimana precedente la gara in calendario.

L) Disciplina sportiva

Si rimanda al **Comunicato Ufficiale n. 58/A dell'8 agosto u.s. della F.I.G.C.**, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Nel rispetto dell'art. 19, comma 11, paragrafo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Coppa Italia Dilettanti i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

M) Esecuzione delle sanzioni

Si rimanda agli **art. 17, 19, 22 e 45** del Codice di Giustizia Sportiva.

N) Trasferimento dei calciatori

Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. di questo C.R., pag. 71, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia Dilettanti possono essere trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti allo stesso girone.

O) Altre prescrizioni

Si rimanda al paragrafo "Coppa Italia Dilettanti", pubblicato alle pagg. 47, 48 e 49 del C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. di questo C.R., che, per brevità, deve intendersi integralmente trascritto di seguito.

Come dalla pag. 47 del C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. di questo C.R., la partecipazione delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione alla Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 è obbligatoria.

Si stralcia testualmente dal C.U. n. 2 dell'8 luglio 1997 della L.N.D.: **"I sodalizi che si rendono responsabili della violazione della norma predetta"** (ossia che non osservino l'obbligatorietà della partecipazione in argomento) **"verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari per l'adozione di adeguate sanzioni pecuniarie"**.

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE GARE DEL PRIMO TURNO

PRIMA GIORNATA: SABATO 3 – DOMENICA 4 SETTEMBRE 2011

1.	CITTÀ DI SANT'ARPINO	PROGREDITUR MARCIANISE
2.	REAL SUESSOLA	VIRTUS CARANO A.S.D.
3.	E. ZUPO	VIS SAN NICOLA
4.	SERINO 1928	TORRECUSO CALCIO
5.	REAL ORTESE	GLADIATOR 1924
6.	VIS ARIANO 1946	G. FERRINI BENEVENTO
7.	SAN PIO MONDRAGONE	QUARTO S.R.L.
8.	PARETE CALCIO	MONTE DI PROCIDA CAPPELLA
9.	NUOVA BOYS CAIVANESE	ISOLA DI PROCIDA
10.	FORIO	SAN SEBASTIANO F.C.
11.	SAN VITALIANO	VIRTUS VOLLA
12.	MARILIUS VESUVIO	SAN GIORGIO 1926
13.	ACERRANA 1926	NAPOLI SANITÀ
14.	BARANO CALCIO	STASIA SOCCER
15.	RITA ERCOLANO	CALCIO SAVOIA
16.	ATLETICO BOSCO	MASSA LUBRENSE
17.	CICCIANO	LIBERTAS STABIA
18.	REAL CERVINO	ATLETICO NOLA
19.	ANACAPRI	CITTÀ DI POMPEI
20.	RIONE MAZZINI	PALMESE
21.	VENTICANO	SOLOFRA CALCIO
22.	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	MIRABELLA ECLANO
23.	LIBERTAS ANGRI 1980	IPPOGRIFO SARNO A.S.D.
24.	VIRTUS CASOLLESE	AGROPOLI
25.	ALBURNI ROCCADASPIDE	MONTECORVINO ROVELLA
26.	CITTÀ DI AGROPOLI	CALPAZIO
27.	CITTÀ DI CAPACCIO PAESTUM	VIS SAN GIORGIO
28.	OGLIARESE	SANSEVERINESE 1928
29.	SPORTING CASALVELINO	FAIANO
30.	CLUB BATTIPAGLIA	REAL POSEIDON
31.	COMPENSORIO VALDIANESE	DUE PRINCIPATI
32.	CAMPAGNA	SPORTING SALERNO 2010

SECONDA GIORNATA: MERCOLEDÌ 7 – GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011

1.	VIS CAPUA	CITTÀ DI SANT'ARPINO
2.	VITULAZIO	REAL SUESSOLA
3.	CELLOLE CALCIO	E. ZUPO
4.	ATLETICO BENEVENTO	SERINO 1928
5.	VILLA LITERNO	REAL ORTESE
6.	BAIANO	VIS ARIANO 1946
7.	HERMES CASAGIOVE	SAN PIO MONDRAGONE
8.	REAL S. FELICE A CANCELLO	PARETE CALCIO
9.	REAL VOLLA	NUOVA BOYS CAIVANESE
10.	MIANO	FORIO
11.	VICO EQUENSE CALCIO	SAN VITALIANO
12.	GIUGLIANO 1928	MARILIUS VESUVIO
13.	NEAPOLIS	ACERRANA 1926
14.	ATLETICO CASALNUOVO	BARANO CALCIO
15.	PUTEOLANA 1909	RITA ERCOLANO
16.	AENARIA	ATLETICO BOSCO
17.	FOOTBALL CLUB S. AGNELLO	CICCIANO
18.	LIBERTAS S. MARCO TROTTI	REAL CERVINO
19.	PIMONTE	ANACAPRI
20.	REAL FORINO CALCIO	RIONE MAZZINI
21.	FELICE SCANDONE	VENTICANO
22.	LIONI CALCIO	SAN MARTINO VALLE CAUDINA
23.	S. VITO POSITANO	LIBERTAS ANGRI 1980
24.	VIRTUS SARNO F.C. 2005	VIRTUS CASOLLESE
25.	VALLE METELLIANA	ALBURNI ROCCADASPIDE
26.	GIFFONESE	CITTÀ DI AGROPOLI
27.	VALENTINO MAZZOLA	CITTÀ DI CAPACCIO PAESTUM
28.	BERTONI BATTIPAGLIA	OGLIARESE
29.	REAL TRENTINARA	SPORTING CASALVELINO
30.	INTERCASALI 2005	CLUB BATTIPAGLIA
31.	PRO PAGANI	COMPENSORIO VALDIANESE
32.	ACCIAROLI CALCIO	CAMPAGNA

TERZA GIORNATA: MERCOLEDÌ 14 – GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2011

1. PROGREDITUR MARCIANISE	VIS CAPUA
2. VIRTUS CARANO A.S.D.	VITULAZIO
3. VIS SAN NICOLA	CELLOLE CALCIO
4. TORRECUSO CALCIO	ATLETICO BENEVENTO
5. GLADIATOR 1924	VILLA LITERNO
6. G. FERRINI BENEVENTO	BAIANO
7. QUARTO S.R.L.	HERMES CASAGIOVE
8. MONTE DI PROCIDA CAPPELLA	REAL S. FELICE A CANCELLO
9. ISOLA DI PROCIDA	REAL VOLLA
10. SAN SEBASTIANO F.C.	MIANO
11. VIRTUS VOLLA	VICO EQUENSE CALCIO
12. SAN GIORGIO 1926	GIUGLIANO 1928
13. NAPOLI SANITÀ	NEAPOLIS
14. STASIA SOCCER	ATLETICO CASALNUOVO
15. CALCIO SAVOIA	PUTEOLANA 1909
16. MASSA LUBRENSE	AENARIA
17. LIBERTAS STABIA	FOOTBALL CLUB S. AGNELLO
18. ATLETICO NOLA	LIBERTAS S. MARCO TROTTI
19. CITTÀ DI POMPEI	PIMONTE
20. PALMESE	REAL FORINO CALCIO
21. SOLOFRA CALCIO	FELICE SCANDONE
22. MIRABELLA ECLANO	LIONI CALCIO
23. IPPOGRIFO SARNO A.S.D.	S. VITO POSITANO
24. AGROPOLI	VIRTUS SARNO F.C. 2005
25. MONTECORVINO ROVELLA	VALLE METELLIANA
26. CALPAZIO	GIFFONESE
27. VIS SAN GIORGIO	VALENTINO MAZZOLA
28. SANSEVERINESE 1928	BERTONI BATTIPAGLIA
29. FAIANO	REAL TRENTINARA
30. REAL POSEIDON	INTERCASALI 2005
31. DUE PRINCIPATI	PRO PAGANI
32. SPORTING SALERNO 2010	ACCIAROLI CALCIO

COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE 2011/2012 – FASE REGIONALE

Di seguito, si pubblicano i gironi, il calendario ed il Regolamento della fase regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2011/2012. Alla fase nazionale parteciperà in ogni caso una società di Calcio a Cinque Serie C1.

COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, preso atto che tutte le società dei Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1 e Serie C2, nel rispetto del relativo obbligo, risultano non rinunciatricie alla Coppa Italia di Calcio a Cinque 2011/2012; constatata, di conseguenza, la partecipazione delle società in numero di 17 (diciassette) di Calcio a Cinque Serie C1 e 42 (quarantadue) di Calcio a Cinque Serie C2, ha deliberato, come segue, la composizione dei **24 (ventiquattro) gironi** della prima fase di cui **undici da tre squadre** e **tre da due squadre**.

1. FUTSAL GLADIATOR	FUTSAL MARCIANISE CALCIO	ATLETICO MARA MARCIANISE
2. TRILEM WONDER LINE NAPOLI	BELLONA FIVE SOCCER	CUS CASERTA
3. MISERIA E NOBILTA C5	FUTSAL CASILINUM	
4. REAL S.ERASMO C5	REAL MONDRAGONESE	
5. CUS AVELLINO	BOYS CASAGIOVE	
6. REAL CESINALI FIVE SOCCER	BENEVENTO FUTSAL	
7. REAL CALVI SIMALDONE	REAL FIVE PONTELANDOLFO	
8. FUTSAL SOLOFRA	MALEVENTUM	
9. MONTELLA	VIRTUSSOCCER CASTELFRANCI	
10. ACACIE CASAVATORE	REAL PATRIA CALCIO A 5	
11. TRAICONET MONTE DI P.	TONIA FUTSAL	SAN MARCO 2006
12. TURRIS OCTAVA CALCIO A5	FUTSAL POMIGLIANO	
13. FUTSAL AFRAGOLA 2004	LUZZATTI	AMICI DEL FUSARO
14. FRIENDS CICCIANO CALCIO A5	CUS NAPOLI	
15. NAPOLI LEPANTO	REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT	FUTSAL MARIGLIANO
16. SONFIDITALIA	UNITED COLOURS OF FUTSAL	AZZURRA MARIGLIANO
17. VIRTUS FUTSAL FLEGREA	REAL OTTAVIANO	
18. SANT EGIDIO	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	
19. NEW TEAM SANGIUSEPPE C5	FLEGREA	
20. EAM STRIANO	ANSPI S.LUCA PRAIANO	LU PE POMPEI
21. FUTSAL GRAGNANO	ATLETICO PAGANI	ALMA SALERNO
22. NOCERA	SARNO	POLISPORTIVA FELDI EBOLI
23. PLATEA VINDI	ROLLER BALL AGROPOLI	LAVORO DOC BATTIPAGLIA C5
24. FINAG SISLEY EBOLI C5	SPORTING CAVESE	GREEN PARK

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

A) Partecipazione dei calciatori

Alle gare della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2011/2012 possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2011/2012, che **alle società partecipanti alla fase regionale 2011/2012 della Coppa Italia di Calcio a Cinque è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara della manifestazione medesima, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1990 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:**

1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);

2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Qualificazione ai turni successivi

Primo turno

I gironi composti da tre squadre si svolgeranno con la formula così detta "all'italiana", con gare di sola andata, come dal calendario pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare del primo turno, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione:

- dell'eventuale classifica avulsa, come dall'art. 51 N.O.I.F.;
- della differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
- del maggior numero di reti realizzate.

Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della squadra vincitrice si procederà al sorteggio, presso la sede del C. R. Campania, alle **ore 16.30 di martedì 20 settembre 2011**, alla presenza (nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso.

I gironi composti da due squadre si svolgeranno con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti:

- 1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;
- 2) in caso di parità di punti conseguiti:
 - a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
 - b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno disputati due tempi supplementari, ciascuno di 5 minuti. Persistendo la parità, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

Secondo turno

Le ventiquattro squadre vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificheranno al secondo turno e saranno raggruppate in otto gironi composti ciascuno da tre squadre, determinati con corrispondenza numerica alla sequenza dei gironi del primo turno, come di seguito indicato:

A	Vincitrice girone 1	Vincitrice girone 2	Vincitrice girone 3
B	Vincitrice girone 4	Vincitrice girone 5	Vincitrice girone 6
C	Vincitrice girone 7	Vincitrice girone 8	Vincitrice girone 9
D	Vincitrice girone 10	Vincitrice girone 11	Vincitrice girone 12
E	Vincitrice girone 13	Vincitrice girone 14	Vincitrice girone 15
F	Vincitrice girone 16	Vincitrice girone 17	Vincitrice girone 18
G	Vincitrice girone 19	Vincitrice girone 20	Vincitrice girone 21
H	Vincitrice girone 22	Vincitrice girone 23	Vincitrice girone 24

Le modalità di disputa e di qualificazione al turno successivo sono le stesse previste per quelle dei gironi a tre squadre del primo turno. L'ordine di svolgimento sarà determinato da apposito sorteggio che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, alle **ore 16.00 di martedì 20 settembre 2011**, alla presenza (nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso.

Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della squadra vincitrice si procederà al sorteggio, presso la sede del C. R. Campania, alle **ore 15.00 di martedì 18 ottobre 2011**, alla presenza (nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso. A seguire si procederà al sorteggio finalizzato alla determinazione del calendario delle gare del secondo turno.

Terzo turno (quarti di finale)

Le otto squadre vincitrici dei rispettivi gironi del secondo turno si qualificano al terzo turno e saranno abbinate, con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta, come di seguito indicato:

I.	Vincitrice girone A	Vincitrice girone B
II.	Vincitrice girone C	Vincitrice girone D
III.	Vincitrice girone E	Vincitrice girone F
IV.	Vincitrice girone G	Vincitrice girone H

L'ordine di svolgimento delle gare sarà determinato a mezzo sorteggio, che sarà effettuato presso la sede del C. R. Campania, alle **ore 15.00 di martedì 18 ottobre 2011**, alla presenza (nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso. Le modalità di qualificazione al turno successivo sono - nell'ordine - le seguenti:

- 1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;
- 2) in caso di parità di punti conseguiti:
 - a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
 - b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno disputati due tempi supplementari, ciascuno di 5 minuti. Persistendo la parità, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

Quarto turno (semifinali)

Le quattro squadre vincitrici degli incontri del terzo turno (quarti di finale) si qualificano al quarto turno (semifinali) e saranno abbinate, con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta, come di seguito indicato:

X.	Vincitrice girone I.	Vincitrice girone II.
Y.	Vincitrice girone III.	Vincitrice girone IV.

Disputeranno la gara di andata fuori casa, le squadre che nel turno precedente (terzo), avevano disputato la gara di andata in casa. In caso di parità di condizioni, sarà effettuato il sorteggio presso la sede del C. R. Campania, alle **ore 15.30 di martedì 8 novembre 2011**, alla presenza (nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso. Le modalità di qualificazione alla gara di finale sono le stesse del turno precedente.

Gara di finale

Le squadre prime classificate dei gironi X. ed Y. (semifinali) si qualificano per la gara di finale regionale che si disputerà **mercoledì 7 dicembre 2011**, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di cinque minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

Gare di qualificazione alla fase nazionale

Alla fase nazionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2011/2012 parteciperà, comunque, una società di Calcio a Cinque Serie C1:

a) quella vincitrice la fase regionale;

b) quella perdente la finale regionale con una società del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2;

c) nell'ipotesi che la gara di finale regionale sia disputata da due società di Calcio a Cinque Serie C2, la società di Calcio a Cinque Serie C1 vincente l'apposito spareggio fra le società eliminate nelle due gare di semifinale regionale che sarà disputato **mercoledì 30 novembre 2011**, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di cinque minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del giuoco del Calcio a Cinque" e "Decisioni Ufficiali";

d) l'eventuale unica società di Calcio a Cinque Serie C1 rimasta tra le quattro semifinaliste;

e) la società di Calcio a Cinque Serie C1 vincitrice a seguito delle gare di spareggio tra le quattro, tre o due società di Calcio a Cinque Serie C1 eliminate nei quarti di finale; il calendario di queste eventuali gare viene di seguito riportato:

- **quattro società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste:** due gare andata e ritorno, ad eliminazione diretta, determinate a seguito di sorteggio, che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, martedì 8 novembre 2010, alle ore 16.30. Esse saranno disputate, con le stesse modalità dei turni regolari (dal secondo al quinto), in data **16 novembre 2011 (andata) e 23 novembre 2011 (ritorno)**; le due società vincitrici disputeranno la gara di qualificazione alla fase nazionale, sempre con le stesse modalità della gara di finale, in data **30 novembre 2011**;

- **tre società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste:** girone "all'italiana", con gare di sola andata, come dal calendario determinato da apposito sorteggio che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, martedì 8 novembre 2011, alle ore 16.30: 1ª gara: **16 novembre 2011**; 2ª gara: **23 novembre 2011**; 3ª gara: **30 novembre 2011**. In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione:

- dell'eventuale classifica avulsa, come dall'art. 51 N.O.I.F.;
- della differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
- del maggior numero di reti realizzate.

Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della società vincitrice si procederà alla gara di spareggio (tra le due società determinate a mezzo sorteggio se sono tutte e tre in parità) che sarà disputato **mercoledì 7 dicembre 2011**, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di cinque minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

- **due società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste:** la società vincente l'apposito spareggio che sarà disputato **mercoledì 23 novembre 2011**, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di cinque minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque;

f) l'eventuale unica società di Calcio a Cinque Serie C1 rimasta tra le quattro eliminate nei quarti di finale;

g) e così a ritroso.

Date degli incontri

Le date degli incontri del primo turno e di quelli successivi, fino al quinto incluso (gara di finale) sono, di seguito, indicate:

■ primo turno	03.09.2011	- 11.09.2011	- 14.09.2011
■ secondo turno	28.09.2011	- 05.10.2011	- 12.10.2011
■ terzo turno (quarti di finale)	26.10.2011	- 02.11.2011	
■ quarto turno (semifinali)	16.11.2011	- 23.11.2011	
■ quinto turno (gara di finale)	07.12.2011.		

DISCIPLINA SPORTIVA

Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 58/A dell'8 agosto u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Nel rispetto dell'art. 19, comma 11, paragrafo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Coppa Italia di Calcio a Cinque i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

ESCLUSIONE PER RINUNCIA O PER APPLICAZIONE DELL'ART. 17 C.G.S.

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e relativa ammenda di € 250,00). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Italia di Calcio a Cinque 2011/2012.

Sarà, altresì, esclusa dalla Coppa Italia di Calcio a Cinque, la società sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara, in base all'art. 17 C.G.S., per uno qualsiasi dei motivi, di cui al richiamato articolo (ad esempio, utilizzazione di calciatore in posizione irregolare).

In tal caso, la qualificazione al turno successivo sarà disciplinata come segue:

- gironi a tre del primo turno: la classifica sarà computata tenendo conto del punteggio (0-3, o maggior punteggio, eventualmente acquisito sul campo), di cui alla delibera del Giudice Sportivo in ordine alla gara di riferimento;
- turni dal secondo alla gara di finale: si qualificherà la società antagonista, con eventuale mancata disputa della gara di ritorno.

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE GARE DEL PRIMO TURNO

PRIMA GIORNATA: SABATO 3 SETTEMBRE 2011 – ORE 15.00

1 FUTSAL MARCIANISE CALCIO	FUTSAL GLADIATOR
2 BELLONA FIVE SOCCER	TRILEM WONDER LINE NAPOLI
3 FUTSAL CASILINUM	MISERIA E NOBILTA C5
4 REAL MONDRAGONESE	REAL S.ERASMO C5
5 BOYS CASAGIOVE	CUS AVELLINO
6 BENEVENTO FUTSAL	REAL CESINALI FIVE SOCCER
7 REAL FIVE PONTELANDOLFO	REAL CALVI SIMALDONE
8 MALEVENTUM	FUTSAL SOLOFRA
9 VIRTUSSOCCER CASTELFRANCI	MONTELLA
10 REAL PATRIA CALCIO A 5	ACACIE CASAVATORE
11 TONIA FUTSAL	TRAICONET MONTE DI P.
12 FUTSAL POMIGLIANO	TURRIS OCTAVA CALCIO A5
13 LUZZATTI	FUTSAL AFRAGOLA 2004
14 CUS NAPOLI	FRIENDS CICCIANO CALCIO A5
15 REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT	NAPOLI LEPANTO
16 UNITED COLOURS OF FUTSAL	SONFIDITALIA
17 REAL OTTAVIANO	VIRTUS FUTSAL FLEGREA
18 LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	SANT EGIDIO
19 FLEGREA	NEW TEAM SANGIUSEPPE C5
20 ANSPI S.LUCA PRAIANO	EAM STRIANO
21 ATLETICO PAGANI	FUTSAL GRAGNANO
22 SARNO	NOCERA
23 ROLLER BALL AGROPOLI	PLATEA VINDI
24 SPORTING CAVESE	FINAG SISLEY EBOLI C5

SECONDA GIORNATA: SABATO 10 SETTEMBRE 2011 – ORE 15.00

1	ATLETICO MARA MARCIANISE	FUTSAL MARCIANISE CALCIO
2	CUS CASERTA	BELLONA FIVE SOCCER
3	Riposo	
4	Riposo	
5	Riposo	
6	Riposo	
7	Riposo	
8	Riposo	
9	Riposo	
10	Riposo	
11	SAN MARCO 2006	TONIA FUTSAL
12	Riposo	
13	AMICI DEL FUSARO	LUZZATTI
14	Riposo	
15	FUTSAL MARIGLIANO	REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT
16	AZZURRA MARIGLIANO	UNITED COLOURS OF FUTSAL
17	Riposo	
18	Riposo	
19	Riposo	
20	LU PE POMPEI	ANSPI S.LUCA PRAIANO
21	ALMA SALERNO	ATLETICO PAGANI
22	POLISPORTIVA FELDI EBOLI	SARNO
23	LAVORO DOC BATTIPAGLIA C5	ROLLER BALL AGROPOLI
24	GREEN PARK	SPORTING CAVESE

TERZA GIORNATA: MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2011 – ORE 18.00

1	FUTSAL GLADIATOR	ATLETICO MARA MARCIANISE
2	TRILEM WONDER LINE NAPOLI	CUS CASERTA
3	MISERIA E NOBILTA C5	FUTSAL CASILINUM
4	REAL S.ERASMO C5	REAL MONDRAGONESE
5	CUS AVELLINO	BOYS CASAGIOVE
6	REAL CESINALI FIVE SOCCER	BENEVENTO FUTSAL
7	REAL CALVI SIMALDONE	REAL FIVE PONTELANDOLFO
8	FUTSAL SOLOFRA	MALEVENTUM
9	MONTELLA	VIRTUSSOCCER CASTELFRANCI
10	ACACIE CASAVATORE	REAL PATRIA CALCIO A 5
11	TRAICONET MONTE DI P.	SAN MARCO 2006
12	TURRIS OCTAVA CALCIO A5	FUTSAL POMIGLIANO
13	FUTSAL AFRAGOLA 2004	AMICI DEL FUSARO
14	FRIENDS CICCIANO CALCIO A5	CUS NAPOLI
15	NAPOLI LEPANTO	FUTSAL MARIGLIANO
16	SONFIDITALIA	AZZURRA MARIGLIANO
17	VIRTUS FUTSAL FLEGREA	REAL OTTAVIANO
18	SANT EGIDIO	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA
19	NEW TEAM SANGIUSEPPE C5	FLEGREA
20	EAM STRIANO	LU PE POMPEI
21	FUTSAL GRAGNANO	ALMA SALERNO
22	NOCERA	POLISPORTIVA FELDI EBOLI
23	PLATEA VINDI	LAVORO DOC BATTIPAGLIA C5
24	FINAG SISLEY EBOLI C5	GREEN PARK

LISTE DI SVINCOLO – ART. 107 N.O.I.F.

Si pubblica, di seguito la lista di svincolo, ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F., della società **Città di Sant'Arpino**, erroneamente non pubblicata sul C.U. n. 14 dell'8 agosto u.s.

-----		930.143 A.S.D. CITTA DI SANT ARPINO	SANT'ARPINO	
1)	6.639.060	BELARDO	GIUSEPPE	25/05/1991 \$ 16/ 7/2011
2)	4.503.980	BIANCO	DOMENICO	14/03/1991 \$ 16/ 7/2011
3)	4.646.429	CHIACCHIO	CARMINE	17/12/1990 \$ 16/ 7/2011
4)	6.601.413	CHIATTO	GIUSEPPE	10/04/1992 \$ 16/ 7/2011
5)	5.485.284	CIUCCIO	GIUSEPPE	7/01/1992 \$ 16/ 7/2011
6)	4.622.397	DEL PRETE	GIUSEPPE	21/03/1992 \$ 16/ 7/2011
7)	4.247.048	DE ROSA	GIUSEPPE	20/11/1992 \$ 16/ 7/2011
8)	4.483.671	GUIDA	VINCENZO	27/08/1990 \$ 16/ 7/2011
9)	4.832.045	IOVINE	PIER PASQUALE	1/08/1992 \$ 16/ 7/2011
10)	6.695.297	MAISTO	GIULIANO	15/06/1978 \$ 16/ 7/2011
11)	5.093.100	MANDATO	MIRKO	12/12/1992 \$ 16/ 7/2011
12)	3.377.333	ONOFRIETTO	VINCENZO	14/03/1972 \$ 16/ 7/2011
13)	4.542.296	PETRILLO	LUCA	24/09/1991 \$ 16/ 7/2011

Delibere del Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERE ADOTTATE NELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2011

Campionato di Promozione

RECLAMO SPORTING ALBA – GARA GIFFONESE / SPORTING ALBA DEL 5.02.2011

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sporting Alba, in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Tedesco Ivano (nato il 31.10.1983), rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore in questione, svincolato dalla società Real Santa Maria a Vico, come dal C.U. n. 92 del 24.02.2011 pag. 1878 (secondo periodo – 1/16 dicembre 2010 – dell'anno sportivo 2010/2011: elenchi integrativi, a seguito di regolarizzazione), risulta regolarmente tesserato, a favore della società Giffonese, dal 4.02.1011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in epigrafe, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Alba; di omologare il risultato conseguito sul campo (0-0); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

Campionato di Prima Categoria

RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA TEVEROLA 1997 / VOLLESE DEL 22.01.2011

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Teverola 1997 per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Tarallo Francesco (nato il 15.11.1983); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 80 del 20.01.2011, pag. 1473, il nominato calciatore veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per una giornata di gara per somma di ammonizioni, quale calciatore non espulso dal campo. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi dell'art. 22, comma 6, C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania medesimo. Nel caso che ci occupa, la sanzione avrebbe dovuto dunque essere espiata, esattamente, in occasione della gara oggetto del reclamo. Deve sottolinearsi che dagli accertamenti espletati è emerso che risultano tesserati a favore della società Vollese due calciatori omonimi, Tarallo Francesco (nato il 28.09.1977) e Tarallo Francesco (nato il 15.11.1983). Quest'ultimo era stato ammonito in occasione delle gare ufficiali del 24.10.2010, 27.10.2010 (recupero del 17.10.2010), 7.11.2010 e 21.11.2010, senza essere gravato dalla squalifica per cumulo di ammonizioni, in ragione della richiamata omonimia. Successivamente, come da verifica disposta a seguito di richiesta della società Vollese, il nominato Tarallo Francesco (nato il 15.11.1983), a mezzo errata corregge (indicativa anche delle distinte ammonizioni, a carico dei due calciatori omonimi, ovvero incluse quelle gravanti sul calciatore Tarallo Francesco, nato il 28.09.1977), veniva sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica, per cumulo di ammonizioni, pubblicata sul C.U. n. 82 del 20.01.2011, con la precisazione che essa avrebbe dovuto essere scontata nella gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del medesimo Comunicato Ufficiale n. 82. Quanto al calciatore Tarallo Francesco, nato il 28.09.1977, egli è stato gravato, fino alla gara di cui al reclamo in esame, da una sola ammonizione, proprio in occasione della gara che ha preceduto quella Teverola / Vollese del 23.01.2011. Nella medesima circostanza, peraltro, è stato ammonito anche l'altro calciatore Tarallo Francesco (nato il 15.11.1983). Deve ulteriormente precisarsi che quest'ultimo è stato, tuttavia, utilizzato nelle gare ufficiali del Campionato della prima squadra della società Vollese 2010/2011, o comunque inserito nelle relative distinte ufficiali (circostanza, questa, che ha determinato che il calciatore non sconti la squalifica a proprio carico), senza alcuna soluzione di continuità, dalla prima giornata del Campionato medesimo. Non può non rilevarsi, dunque, che la società Vollese abbia maliziosamente formalizzato la propria richiesta di errata-corregge, pur nella consapevolezza (che è certa ed assoluta, al di fuori di ogni potenziale discussione, o necessità di disamina) che il calciatore Tarallo Francesco (nato il 15.11.1983) fosse effettivamente gravato dal cumulo di ammonizioni (anzi, addirittura al di là del numero di quattro). D'altro canto, non può non

evidenziarsi che l'errata-corrige è successiva alla data di disputa della gara in argomento, per cui, al di là di quanto in essa specificato, in relazione all'esecuzione della sanzione ("deve essere scontata con decorrenza dalla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale"), essa – sotto il profilo sostanziale, della corrispondenza al principio di lealtà sportiva (palesamente violato, nella circostanza, attraverso la strumentale richiesta di errata-corrige, della quale già s'è ampiamente detto), nonché della valutazione giuridico-sportiva – non può di certo dispiegare effetti retroattivi, nel senso di cancellare, neutralizzare, annullare le ammonizioni a carico del calciatore Tarallo Francesco (nato il 15.11.1983). Invero, l'errata-corrige era stata richiesta sulla base di presupposti insussistenti, che non possono non ricadere nell'ambito della responsabilità della società, per l'appunto, richiedente. Soccorre la tesi di interpretazione sostanziale la costante giurisprudenza della C.A.F., allorché essa configurava l'Organo di ultima istanza della giustizia sportiva, in tema di reclami di parte (quale quello in esame). La Commissione d'Appello Federale, invero, ha costantemente affermato la valenza assoluta del principio della valutazione sostanziale. Nel caso di specie, il calciatore era stato gravato dalla squalifica per cumulo di ammonizioni (sia pure in ritardo). La società l'aveva utilizzato nella gara successiva alla data di pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della squalifica a carico del calciatore Tarallo Francesco, senza indicazione della sua data di nascita. È ben noto che il C.R. Campania, da data immemorabile, prescrive, sul suo Comunicato Ufficiale n. 1 di ciascuna stagione sportiva, che, nell'ipotesi di calciatori omonimi, debba essere evidenziata, nella distinta di gara, la circostanza dell'omonimia, propri al fine di evitare errori materiali della giustizia sportiva. Orbene, la società Vollese non soltanto non ha evidenziato l'omonimia dei due calciatori, ma ha addirittura tentato di indurre in errore il C.R. Campania, con l'immotivata richiesta di errata-corrige, non a caso definita "maliziosa", non potendosi qualificare diversamente un'istanza di annullamento di una squalifica per quarta ammonizione, al cospetto di una sola ammonizione per il calciatore omonimo del Tarallo Francesco, nato il 15.11.1983. Di conseguenza, non può che concludersi che il calciatore Tarallo Francesco, nato il 15.11.1983, ha partecipato alla gara in esame (con il n. 3 della distinta ufficiale) non avendone titolo, essendo in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, perché effettivamente gravato dalla squalifica per cumulo di ammonizioni, pubblicata sul più volte citato C.U. n. 80 del 20.01.2011, pag. 1474. Oltretutto, ad abundantiam, deve sottolinearsi che la società Teverola 97 ha proposto il reclamo per la posizione irregolare del calciatore Tarallo Francesco, nato il 15.11.1983, e che non avrebbe mai potuto confondersi tra i due Tarallo Francesco, in quanto l'altro non era neppure indicato nella distinta della gara in esame. Di conseguenza, la società Vollese deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Teverola 1997, di infliggere, a carico della società Vollese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO SASSANO CALCIO – GARA REAL S.VINCENZO CAMEROTA / SASSANO CALCIO DEL 13.03.2011

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sassano Calcio in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Saturno Aldo, nato il 9.11.1989, del massaggiatore sig. Bove Nicola, nonché dell'assistente di parte sig. Savastano Francesco (la cui partecipazione a gara è considerata equivalente, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che il nominato calciatore Saturno Aldo e gli innanzi citati massaggiatore Bove Nicola ed assistente di parte sig. Savastano Francesco risultano regolarmente tesserati, a favore della società Real S.Vincenzo Camerota, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, esattamente: Saturno Aldo dal 7.09.2010, Bove Nicola (massaggiatore) e Savastano Francesco, censiti dal 22.09.2010. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore e dell'assistente di parte (considerata equivalente, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), alla gara in esame (a prescindere da quella del massaggiatore, sig. Bove Nicola, che sarebbe stata comunque ininfluente, ai fini del risultato della gara), è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Sassano Calcio; di omologare il risultato conseguito sul campo (1-0); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO TORIA – GARA VIS SIANO SOCCER / TORIA DEL 27.04.2011

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Toria per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Pisapia Giovanni (nato il 3.03.1990); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 112 del 21.04.2011, pag. 2520, il nominato calciatore veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per due giornate di gara, quale calciatore non espulso dal campo. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi dell'art. 22, comma 6, C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania medesimo. Nel caso che ci occupa, la sanzione avrebbe dovuto essere espiata, esattamente, in occasione della gara in oggetto del reclamo. Poiché il nominato calciatore ha partecipato alla gara de qua (con il n. 4 della distinta ufficiale) non avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione), ovvero in posizione irregolare agli effetti disciplinari, la società Vis Siano Soccer deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Toria, di infliggere, a carico della società Vis Siano Soccer, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

Campionato di Seconda Categoria

RECLAMO GESUALDO – GARA REAL STURNO / GESUALDO DEL 15.01.2011

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Gesualdo per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Cangero Ivan (nato il 7.06.1989); preso atto delle controdeduzioni della società Real Sturno ed esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 111 del 27.05.2010, pag. 2605, il nominato calciatore veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per una gara per somma di ammonizioni. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, doveva essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania medesimo. Nel caso che ci occupa, la sanzione è stata espiata dal calciatore Cangero Ivan, esattamente in occasione della gara Real Sturno / Montemiletto del 18.12.2010. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Gesualdo; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-2); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO S.ANTONIO SERRONI – GARA CAFASSO / S.ANTONIO SERRONI DEL 9.04.2011

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società S.Antonio Serroni in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Iannuzzi Giacomo (nato il 26.10.1979), Franco Marcello (nato il 7.07.1992), Sabia Antonio (nato il 19.09.1985), Pastena Alessio (nato il 9.01.1985), Tavarone Alessandro (nato l'8.02.1976), Andreozzi Nicola (nato il 30.08.1976), Colangelo Diego (nato il 15.06.1981), Russo Marco (nato il 1.07.1988), Marrazza Carlo (nato il 15.02.1972), Agresti Vincenzo (nato il 25.03.1976), Grippo Francesco (nato il 16.10.1981), Franco Mirko (nato il 10.10.1993), Corcillo Giuseppe (nato l'8.09.1986), Borello Marco (nato il 16.06.1985), Grazioso Alessandro (nato il 3.10.1987), Merla Alessandro (nato il 2.07.1986), Visconti Stefano (nato il 30.09.1988), Capo Antonio (nato il 10.08.1993), nonché dell'assistente di parte, sig. Vicidomini Vito, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che i nominati calciatori ed assistente di parte risultano regolarmente tesserati, a favore della società Cafasso, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, esattamente: Iannuzzi Giacomo ed Andreozzi Nicola dall'8.01.2011; Franco Marcello, Franco Mirko, Grazioso Alessandro, Merla Alessandro e Visconti Stefano dal 16.10.2010; Sabia Antonio dal 17.09.2009; Pastena Alessio dall'11.11.2009; Tavarone Alessandro dal 17.12.2008; Colangelo Diego e Borello Marco

dal 4.12.20210; Grippo Francesco e Corcillo Giuseppe dal 10.10.2009; Russo Marco dal 25.21.2008; Marrazza Carlo dal 16.12.2010; Agresti Vincenzo dal 2.11.2006; Capo Antonio dal 13.11.2010, mentre l'assistente di parte, sig. Vicidomini Vito (la cui partecipazione a gara è considerata equivalente, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), è censito dal 27.09.2010. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori e dell'assistente di parte, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento e (per quel che concerne l'assistente di parte) del censimento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società S. Antonio Serroni; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-1); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO SESSA CILENTO – GARA SESSA CILENTO / CASTELNUOVO CILENTO DEL 21.11.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sessa Cilento in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Imbriaco Antonio (nato il 2.06.1978), Puglia Giovanni (nato il 15.04.1980), Molinaro Attilio (e non Omar, nato il 17.01.1980) e Palladino Antonio (nato il 12.04.1986), rileva la fondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che, mentre i nominati calciatori Imbriaco Antonio, Puglia Giovanni e Palladino Antonio risultano regolarmente tesserati, a favore della società Castenuovo Cilento, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, esattamente dal 16.09.2010, viceversa è emersa la posizione irregolare del calciatore Molinaro Attilio (e non Omar), il quale non risulta tesserato a favore della società Castelnuevo Cilento. Al riguardo, deve precisarsi che l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania aveva, nel rispetto della normativa di riferimento, allegata al C.U. n. 1 dell'1.07.2010, prescritto la regolarizzazione del tesseramento del calciatore, indicando, a tal fine, il termine perentorio di giorni cinque. Alla cennata comunicazione del C.R. Campania la società Castelnuevo Cilento non ha dato riscontro, né nel prescritto termine dei cinque giorni (che avrebbe determinato la decorrenza del tesseramento dalla data della sua formalizzazione, per l'appunto, da regolarizzare), né a tutt'oggi. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Molinaro Attilio (con il n. 3 della distinta ufficiale), alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Sessa Cilento, di infliggere, a carico della società Castelnuevo Cilento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO S.GIOVANNI BATTISTA – GARA ATLETICO STABIA / S.GIOVANNI BATTISTA DEL 22.01.2011

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società S. Giovanni Battista in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori De Falco Graziano (nato il 15.02.1990), Recupido Carlo (nato il 16.01.1987), Scognamiglio Ugo (nato il 02.08.1989), Lastra Marco (nato il 19.07.1989), Formisano Germano (nato il 16.09.1988), Romano Domenico (nato il 27.09.1984), De Sio Giuliano (nato il 21.10.1981), Saleh Mohamed (nato il 12.04.1983), Santoro Gennaro (nato il 18.09.1991), Borrelli Agostino (nato il 25.07.1980), Tassari Pasquale (nato il 3.05.1990), Ventaglio Elio (nato il 27.03.1991), Grieco Giuseppe (nato l'8.01.1979), Manna Francesco Paolo (nato il 21.07.1989), Meglio Biagio (nato il 15.01.1990), Criscuolo Giuseppe (nato l'1.10.1982), Asto Gennaro (nato il 13.09.1975), Di Costanzo Daniele (nato il 18.08.1987), nonché dell'assistente di parte, sig. Sarti Luigi, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, che, mentre i nominati calciatori De Falco Graziano (tesserato dal 10.01.2011), Recupido Carlo (dal 15.10.2010), Scognamiglio Ugo (dal 15.10.2010), Lastra Marco (dal 10.12.2010), Formisano Germano (dal 15.10.2010), Romano Domenico (dal 28.10.2010), De Sio Giuliano (dal 15.10.2010), Saleh Mohamed (dal 15.10.2010), Santoro Gennaro (dal 12.11.2010), Borrelli Agostino (dal 3.12.2010), Tassari Pasquale (dal 2.12.2010), Ventaglio Elio (dal 17.09.2010), Grieco Giuseppe (dal 15.10.2010), Meglio Biagio (dal 12.11.2010), Criscuolo Giuseppe (dal 2.12.2010) e Di Costanzo Daniele (dal 15.10.2010) risultano regolarmente tesserati, a favore della società Atletico Stabia, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, viceversa è risultata la posizione irregolare dei calciatori Manna Francesco Paolo (tesserato dal 28.01.2011) ed Asto Gennaro (tesserato dal 4.02.2011: ma egli, n. 17 della distinta ufficiale, non ha partecipato alla gara, per cui la sua posizione risulta

ininfluente), ovvero in data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara de qua. Infine, l'assistente di parte, sig. Sarti Luigi, non risulta, a tutt'oggi, né tesserato, né censito, a favore della società Atletico Stabia. Di conseguenza il calciatore Manna Francesco Paolo (con il n. 14 della distinta ufficiale, ma con effettiva partecipazione alla gara in esame, in quanto subentrato, dal 14' della seconda frazione di gioco, a Saleh Mohamed) e l'assistente di parte, sig. Sarti Luigi (la cui partecipazione a gara è considerata equivalente, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), hanno partecipato, alla gara in esame, in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società San Giovanni Battista, di infliggere, a carico della società Atletico Stabia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettere a) e b), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO S. ANNA – GARA ALBA CALCIO / S. ANNA DEL 20.02.2011

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società S. Anna per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Lamberti Giovanni (nato il 4.11.1987); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 87 del 10.02.2011, pag. 1756, il nominato calciatore veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore non espulso dal campo. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi dell'art. 22, comma 6, C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale, ovvero quella del 13.02.2011 immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania medesimo. Nel caso che ci occupa, nel turno del 13.02.2011 la società Alba Calcio ha riposato, quindi la sanzione avrebbe dovuto essere espiata in occasione della gara in oggetto del reclamo. Poiché, dunque, il nominato calciatore ha partecipato (con il n. 4 della distinta ufficiale) alla gara de qua non avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione), ovvero in posizione irregolare agli effetti disciplinari, la società Alba Calcio deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società S. Anna, di infliggere, a carico della società Alba Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO CLUB PONTE 98 – GARA PAGO VEIANO / CLUB PONTE 98 DEL 7.11.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Club Ponte 98; preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla società Pago Veiano, osserva: la reclamante ha sostenuto che alla gara in epigrafe abbia partecipato, in presunta posizione irregolare, agli effetti della posizione disciplinare, il calciatore De Ieso Tony, nato l'8.06.1944, della società Pago Veiano. In via specifica, la reclamante ha motivato il suo atto sulla circostanza che il calciatore medesimo dovesse scontare un residuo di sanzione della stagione sportiva 2010/2011, ovvero una giornata di squalifica per cumulo di ammonizioni (VIII infrazione), pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 maggio 2010 del C.R. Campania. La società Pago Veiano, nelle proprie controdeduzioni, ha precisato che il calciatore De Ieso Toni ha espiato la propria sanzione nella prima gara del Campionato di Seconda Categoria 2011/2012, Pol. San Leucio / Pago Veiano, disputata il 31.10.2010. Questo G.S.T. rileva l'infondatezza del reclamo. Infatti, dalla lettura degli atti ufficiali è emerso che il calciatore De Ieso Toni, squalificato, come già richiamato, per una gara per recidività in ammonizioni (VIII infrazione), in ordine all'ultima gara del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2010/2011, Pago Veiano / Paduli (sanzione pubblicata alla pagina 2570 del Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 maggio 2010), non ha partecipato, né è stato inserito nella relativa distinta ufficiale, alla gara della prima giornata del Campionato di Seconda Categoria 2010/2011, Pol. San Leucio / Pago Veiano, disputata il 31.10.2010. Di conseguenza, la sanzione è da considerarsi scontata ed il calciatore De Ieso Toni aveva pieno titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Club Ponte 98; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO HONVEED COPERCHIA – GARA PANDOLA 2010 / HONV. COPERCHIA DEL 22.01.2011

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Honveed Coperchia per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Leone Vincenzo (nato il 5.09.1978, tesserato a favore della società Pandola 2010 dal 14.09.2010, a titolo temporaneo); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 108 del 20.05.2010, il nominato calciatore veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per due giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo durante la gara Miranda / Piedimonte del 16.05.2010. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva. Nel caso che ci occupa, la prima giornata di squalifica è stata espiata, esattamente, in occasione della gara Atletico Irno / Miranda del 23.05.2010 (stagione sportiva 2009/2010), mentre la seconda (a seguito di tesseramento del calciatore a favore della società Serre, in data 31.08.2010) il 12.09.2010, ovvero nell'anno sportivo successivo (2010/2011), in ragione della sua mancata partecipazione alla gara Serre Alburni / Agropoli della citata data del 12 settembre 2010. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Honveed Coperchia; di homologare il risultato conseguito sul campo (2-2); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO S. GIOVANNI DI S. GIORGIO – GARA S. GIOVANNI DI S. GIORGIO – PAGO VEIANO DEL 14.11.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società S. Giovanni di S. Giorgio; preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla società Pago Veiano, osserva: la reclamante ha asserito che alla gara in epigrafe abbiano partecipato, in presunta posizione irregolare, agli effetti della posizione disciplinare, i calciatori De Ieso Tony, nato l'8.06.1944, e Morganella Luciano, nato il 20.04.1991, entrambi della società Pago Veiano, in ragione della circostanza che i citati calciatori dovessero scontare un residuo di sanzione della stagione sportiva 2010/2011, ovvero una giornata di squalifica per cumulo di ammonizioni (VIII infrazione), per quel che concerne il calciatore De Ieso Toni, nonché una giornata di squalifica, quale espulso dal campo, per quanto riguarda il calciatore Morganella Luciano (sanzioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 108, del 20 maggio 2010, del C.R. Campania). La società Pago Veiano, nelle proprie controdeduzioni, ha precisato che entrambi i calciatori, De Ieso Toni e Morganella Luciano, hanno scontato le rispettive sanzioni in occasione della prima gara del Campionato di Seconda Categoria 2010/2011, Pol. San Leucio / Pago Veiano, disputata il 31.10.2010. Questo G.S.T., visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Infatti, sia il calciatore De Ieso Toni, squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (VIII infrazione), nell'ultima gara del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2010/2011, Pago Veiano / Paduli, sia il calciatore Morganella Luciano, squalificato per una gara effettiva quale espulso dal campo (sanzioni pubblicate alle pagine 2569 e 2570 del Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 maggio 2010 del C.R. Campania), non hanno partecipato, né sono stati inseriti nella distinta ufficiale, nella gara della prima giornata del Campionato di Seconda Categoria 2010/2011, Pol. San Leucio / Pago Veiano, disputata il 31.10.2010. Di conseguenza, la rispettiva sanzione è da considerarsi scontata ed i calciatori De Ieso Toni e Morganella Luciano avevano pieno titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo. Per tali motivi,

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società S. Giovanni di S. Giorgio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO SANNICOLESE – GARA PAGO VEIANO / SANNICOLESE DEL 28.11.2010

Il G.S.T., visto il reclamo della società Sannicolese, in data 3.12.2011, in ordine alla presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Morganella Luciano della società Pago Veiano, rileva, preliminarmente, che al reclamo, inviato a questo Giudice Sportivo Territoriale, non è stata allegata la prova di avvenuta comunicazione alla società controparte. Considerato che tale omissione, ai sensi degli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce motivo di inammissibilità e preclude l'esame del gravame nel merito. Per tali motivi

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società Sannicolese.

RECLAMO PESCO SANNITA – GARA CALCIO COLLE SANNITA / PESCO SANNITA DEL 19.12.2010

Il G.S.T. letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Pesco Sannita per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Zollo Raffaele (nato il 27.12.1984), della società Calcio Colle Sannita, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che la doglianza è infondata. La società Pesco Sannita ha asserito la presunta partecipazione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Zollo Raffaele, della società Calcio Colle Sannita, in quanto calciatore espulso dal campo nella precedente gara ufficiale dell'11.12.2010, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, S.Giovanni di S. Giorgio / Calcio Colle Sannita, e pertanto, ai sensi dell'automatismo della sanzione, non avente titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo. La reclamante ha dichiarato di aver assistito alla predetta espulsione e che essa è stata anche riportata dagli organi d'informazione. Dalla lettura del rapporto arbitrale della gara S.Giovanni di S. Giorgio / Calcio Colle Sannita, viceversa, non si rileva alcuna espulsione segnalata nell'apposito paragrafo e, pertanto, deve ritenersi che il calciatore abbia partecipato alla gara oggetto del reclamo in posizione regolare. Pur tuttavia, questo G.S.T. ritiene che gli atti debbano essere trasmessi alla Procura Federale, al fine di accertare se effettivamente il calciatore Zollo Vincenzo sia stato espulso dal campo durante la gara dell'11.12.2010, S.Giovanni di S. Giorgio / Calcio Colle Sannita, come asserito dalla reclamante ("per visione diretta"). Per tali motivi

DELIBERA

di rimettere agli atti alla Procura Federale, riservandosi il giudizio del reclamo all'esito degli accertamenti disposti.

RECLAMO RISORGIMENTO – GARA RISORGIMENTO / REAL BENEVENTO CALCIO DEL 4.12.2010

Il G.S.T. letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Risorgimento in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori Zollo Alessio e Zotti Carlo, della società Real Benevento Calcio; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che la doglianza è infondata. Invero, la reclamante assume che i calciatori della società Real Benevento Calcio, corrispondenti ai nominativi di Zollo Alessio, nato il 7.06.1985, e Zotti Carlo, nato il 7.03.1979, abbiano partecipato alla gara de qua in presunta posizione irregolare agli effetti disciplinari. Per quanto attiene alla presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori Zollo Alessio e Zotti Carlo, questo G.S.T. osserva: come risulta dal C.U. n. 67 del 10 dicembre 2010, pagina 1128, i nominati calciatori, nella gara dell'1.12.2010, Pago Veiano / Real Benevento Calcio (ultima della fase di Coppa Campania di Seconda Categoria della stagione sportiva 2010/2011), erano stati sanzionati, da questo Giudice Sportivo Territoriale, con la squalifica per una giornata di gara, quali calciatori espulsi dal campo. V'è da tener conto che, ai sensi dell'art. 19, comma 11.1, del Codice di Giustizia Sportiva, le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tale riguardo, si precisa ulteriormente (anche se quest'aspetto non concerne la vicenda interpretativa in esame), che, come enunciato nella richiamata normativa, le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte, in ragione delle diverse leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. Nel merito della vexata quaestio, sottoposta alla determinazione di questo G.S.T., il reclamo in esame è scaturito da un'interpretazione regolamentare, che è stata recentemente (Comunicato Ufficiale n. 158 della Corte di Giustizia Federale, in data 19.01.2011) giudicata come impropria dalla Corte di Giustizia Federale a sezioni unite, in riferimento al ricorso della società Sapri Calcio in merito alla gara Sapri Calcio / Forza e Coraggio del 5.09.2010 del Campionato Nazionale di Serie D. Con la citata pronuncia, invero, la Corte di Giustizia Federale ha sancito, da ultimo, il principio (peraltro, molto controverso, considerate altre difformi pronunce dei massimi organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.) che la squalifica, inflitta ad un calciatore in relazione ad una gara di Coppa Italia Dilettanti (nel caso di specie, di Coppa Regione, ossia di Coppa Campania di Seconda Categoria), debba essere scontata in gare della medesima competizione e non in quelle del Campionato di competenza della società di appartenenza. Sulla base dell'appena cennata pronuncia della Corte di Giustizia Federale a sezioni unite, i calciatori Zollo Alessio e Zotti Carlo, squalificati in relazione ad una gara di Coppa Campania di Seconda Categoria, avrebbero dovuto e/o dovranno scontare la squalifica medesima solo ed esclusivamente in Coppa Campania di Seconda Categoria e non in Campionato. Qualora ciò non fosse possibile, in tutto od in parte, nella corrente stagione agonistica, sui calciatori in parola rimarrebbe pendente l'eventuale residuo, anche in relazione alla Coppa Campania di Seconda Categoria delle stagioni sportive successive, fino al termine di prescrizione (non a caso, l'art. 22, comma 6, C.G.S., fa espresso riferimento a "stagione o stagioni successive"). La norma precisa, altresì, che, "qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore Giovanile e Scolastico, la squalifica è scontata, in deroga allo stesso art. 22, per le residue giornate di gara, nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova

società di appartenenza...”, ma questo non attiene al caso in esame. Orbene, nel caso che ci occupa i calciatori Zollo Alessio e Zotti Carlo avrebbero dovuto scontare la sanzione della giornata di squalifica a loro carico nelle gare di Coppa Campania di Seconda Categoria. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Zollo Alessio e Zotti Carlo, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo della società Risorgimento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO RINASCITA FUORNI – GARA M.C. REAL COLLIANO 2009 / RIN. FUORNI DEL 27.02.2011

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Rinascita Fuorni; preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla società M.C. Real Colliano 2009, osserva: la reclamante si duole della circostanza che alla gara in epigrafe abbia partecipato, in presunta posizione irregolare, agli effetti della posizione disciplinare, il calciatore Lordi Vito, della società M.C. Real Colliano 2009. In via specifica, la società Rinascita Fuorni ha asserito che il calciatore medesimo dovesse scontare una giornata di squalifica per cumulo di ammonizioni (IV infrazione), pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 febbraio 2011 del C.R. Campania. La società M.C. Real Colliano, nelle proprie controdeduzioni, ha obiettato che il calciatore Lordi Vito, che ha preso parte alla gara, è nato il 18.09.1978, mentre il calciatore squalificato per una giornata di gare per cumulo di ammonizioni (IV infrazione) è l'omonimo Lordi Vito, nato il 16.01.1982. Ha, ulteriormente, precisato che, alla gara che ha generato la sanzione (Controne / M.C. Real Colliano 2009 del 20.02.2011) ha preso parte ed è stato ammonito il solo Lordi Vito, nato il 16.01.1982. Dalla verifica degli atti ufficiali è emerso che, effettivamente, il calciatore gravato da una giornata di squalifica per una gara effettiva, per quarta infrazione, corrisponde a Lordi Vito, nato il 16.01.1982, come eccepito dalla controdeducente M.C. Real Colliano 2009. Deve concludersi, pertanto, che il calciatore omonimo, Lordi Vito, nato il 18.09.1978, era pienamente legittimato a partecipare alla gara, oggetto del reclamo. Deve, peraltro, sottolinearsi che la confusione tra i due calciatori non può che farsi risalire alla società M.C. Real Colliano 2009, che, come da disposizione del C.R. Campania, vigente da data remota, avrebbe dovuto farsi parte diligente, nell'evidenziare, nelle distinte di gara, in occasione dell'utilizzo contemporaneo dei due calciatori, la loro omonimia. È inconfutabile, altresì, che la società reclamante non poteva essere consapevole dell'omonimia tra i due calciatori Lordi Vito, per cui questo G.S.T. ritiene che non sia conforme ad equità addebitare a suo carico la tassa reclamo. Tanto premesso

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società M.C. Real Colliano 2009; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, per quanto specificato nella parte motiva.

Campionato di Attività Mista

RECLAMO CITTÀ DI CAPACCIO PAESTUM – GARA GELBISON CILENTOVALLO SRL / CITTÀ DI CAPACCIO PAESTUM DEL 01.11.2010

Il G.S.T., visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività, osserva: la società reclamante ha fatto riferimento alla circostanza che la società Gelbison Cilentovallo Srl abbia utilizzato, nella gara in epigrafe, un calciatore infraquindicenne. Per i cennati motivi, la reclamante ha chiesto che la società avversaria venisse sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara. La società Gelbison Cilentovallo Srl ha presentato delle controdeduzioni sull'argomento citando la delibera relativa al reclamo della società San Giorgio a Cremano in ordine alla gara di Attività Mista “San Giorgio a Cremano – Onlus Ercolanese” del 24.11.2008, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 2.4.2009 del C.R. Campania, già adottata da questo G.S.T. per analoga situazione. Deve premettersi che, agli effetti della partecipazione al Campionato Regionale di Attività Mista, la società Gelbison Cilentovallo Srl deve essere catalogata come squadra “riserve”. Come si rileva dal rapporto arbitrale, alla gara ha effettivamente partecipato il calciatore Pizzolante Giovanni, nato il 15.12.1995, non ancora quindicenne alla data di disputa della gara in argomento. La qualifica di squadra “riserve” della società Gelbison Cilentovallo Srl comporta, ad avviso di questo G.S.T., la legittimità dell'utilizzo del nominato calciatore infraquindicenne. Invero, a carico delle squadre “riserve” (quale, per l'appunto, la società Gelbison Cilentovallo Srl) non grava l'obbligo di sottoporre i calciatori infrasedicenni (a maggior ragione, infraquindicenni) alla preventiva autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. Sul punto, deve farsi riferimento alla disposizione, pubblicata sul C.U. n. 31 del 6.10.2010, alla pag. 518, che prescrive (quinto capoverso) che i calciatori infrasedicenni delle società “pure” di Terza Categoria Under 18, per partecipare legittimamente ad una gara del Campionato Regionale di Attività Mista, debbano essere preventivamente autorizzati dal C.R. Campania, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F. Pur preso atto che l'autorizzazione preventiva in parola non sussiste, la posizione del

calciatore Pizzolante Giovanni, nella gara in esame, deve, ciò nonostante, essere considerata regolare. Invero, in ragione della sottolineata qualifica di squadra "riserve" della società Gelbison Cilentovallo Srl, deve attribuirsi prevalenza logico-giuridica alla circostanza che essa avesse ed abbia titolo, nell'ambito del Campionato Regionale di Attività Mista, all'utilizzo dei calciatori come partecipanti ad attività giovanile della L.N.D. e non ad attività agonistica. In tal senso e sotto tale aspetto, l'età minima per partecipare all'attività in argomento è dal quattordicesimo anno d'età anagraficamente compiuto. Invero, nell'occasione la società Gelbison Cilentovallo Srl, utilizzando un calciatore non ancora quindicenne, ha, semmai, come da consolidato principio della giurisprudenza calcistica, limitato e non ampliato le proprie potenzialità. Per completezza, non può non sottolinearsi che, se per i calciatori infrasedicenni delle squadre "riserve", nell'ambito dell'Attività Mista, non è prescritto l'obbligo della preventiva autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., è di tutta evidenza che, a condizione che sia stata compiuta l'età minima del quattordicesimo anno compiuto, non possa considerarsi illegittima la partecipazione a gare del calciatore infraquindicenne. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Città di Capaccio Paestum; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della medesima società Città di Capaccio Paestum.

RECLAMO DON BOSCO ISIDORIANA – GARA DON BOSCO ISIDORIANA / OGLIARESE DELL'1.12.2010

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Don Bosco Isidoriana per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Ubbidente Angelo (nato il 20.09.1993); esaminati gli atti del fascicolo d'ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 65 del 2.12.2010, pag. 1068, il nominato calciatore veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per tre giornate di gara, quale espulso dal campo in occasione della gara Due Principati / Ogliarese del 29.11.2010. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale della società (gara di recupero dell'1.12.2010). Nel caso che ci occupa, la sanzione avrebbe dovuto essere espiata, dunque, esattamente in occasione della gara in oggetto del reclamo. Poiché il nominato calciatore ha partecipato (con il n. 3 della distinta ufficiale) alla gara da qua non avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione), ovvero in posizione irregolare agli effetti disciplinari, la società Ogliarese deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società, di infliggere, a carico della società Ogliarese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA SPORTING CLUB LIONI / RIONE MAZZINI DELL'11.10.2010

Il G.S.T. letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Rione Mazzini in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore De Paulis Pierluigi, della società Sporting Club Lioni; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che la doglianza è infondata. Invero, la reclamante assume che il calciatore della società Sporting Club Lioni, corrispondenti al nominativo di De Paulis Pierluigi, nato il 25.01.1993, abbia partecipato alla gara da qua in presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Per quanto attiene alla presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore De Paulis Pierluigi, questo G.S.T. osserva: come risulta dal C.U. n. 35 del 4 giugno 2010, pagine 333 e 334, della Delegazione Provinciale di Avellino – S.G.S., il nominato calciatore, nella gara del 2.06.2010, Sporting Club Lioni – Inter 2000 Comiziano (semifinale di andata dei play-off del Campionato Provinciale Allievi – D.P. Avellino – della stagione sportiva 2009/2010), era stato sanzionato, dal Giudice Sportivo della Delegazione medesima, con la squalifica per due giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo, oltre ad aver maturato un'altra giornata di squalifica per recidività in ammonizioni (IV infrazione). Due delle tre giornate di squalifica a carico del nominato calciatore sono state espiate nelle gare del 6.06.2011, Inter 2000 Comiziano – Sporting Club Lioni (semifinale di ritorno dei play-off del Campionato Provinciale Allievi – D.P. Avellino – della medesima stagione sportiva 2009/2010) e del 13.06.2010, Sporting Club Lioni – Real Forino Calcio (gara di finale dei play-off del Campionato Provinciale Allievi – D.P. Avellino), in ordine alle quali il calciatore De Paulis Pierluigi non ha né partecipato, né è stato inserito nelle rispettive distinte di gara. Pertanto, al calciatore De Paulis Pierluigi restava, quale residuo di squalifica, una gara da scontare nella nuova stagione sportiva (2010/2011). Deve precisarsi ulteriormente che il calciatore in parola è restato tesserato, per la stagione sportiva successiva (2010/2011), a favore

della società stessa, Sporting Club Lioni. Di conseguenza, trova applicazione, a suo carico, la prima parte dell'art. 22, comma 6, C.G.S. ("Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. *Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza, in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica*"). Nel caso di specie, non può farsi riferimento al Campionato Regionale Juniores come nuova categoria di appartenenza dell'Attività di Settore Giovanile e Scolastico, atteso che il Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista, come è denominato nell'ambito del C.R. Campania) non rientra nelle Attività del Settore Giovanile e Scolastico, ma in quella, sia pure giovanile, della Lega Nazionale Dilettanti. Per esclusione, dunque, il calciatore doveva scontare la squalifica nella prima squadra della società, a favore della quale era rimasto tesserato. Dalla stagione 2010/2011 in poi, dunque, il calciatore De Paulis Pierluigi ha scontato la squalifica in occasione della gara del 16.10.2010, Sporting Club Lioni / Sirignano 1963, valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2010/2011, in relazione alla quale non ha né partecipato, né è stato inserito in distinta (pur dovendosi precisare che la circostanza è assolutamente ininfluyente, in ordine alla vicenda che ci occupa). Tanto premesso, il calciatore in parola era pienamente legittimato a partecipare alla gara del Campionato Regionale di Attività Mista, oggetto del reclamo in esame. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo della società Rione Mazzini; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

Campionato di Calcio a 5 Serie D

RECLAMO REAL MOSCHIANO – GARA CALATIA CALCIO / MOSCHIANO DEL 26.03.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Moschiano per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calcettisti Sivo Marco (nato l'11.12.1979) e Di Lorenzo Felice (nato l'11.08.1982); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 102 del 24.03.2011, pagg. 2243 e 2245, i nominati calcettisti venivano sanzionati da questo Giudice Sportivo Territoriale come segue: Di Lorenzo Felice con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore espulso dal campo nella gara del 12.03.2011; Sivo Marco con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore non espulso dal campo nella gara del 19.03.2011. Le squalifiche dei predetti calcettisti avrebbero dovuto essere scontate, come di seguito specificato: quella a carico di Di Lorenzo Felice in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella, in occasione della quale egli era stato espulso dal campo; quella a carico di Sivo Marco, in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva alla data di pubblicazione del citato C.U. n. 102 del 24.03.2011. Orbene, in occasione della gara Scisciano – Calatia Calcio del 20.03.2011, il calcettista Di Lorenzo Felice è stato inserito, nella distinta ufficiale di gara, con il n. 4, per cui egli, come dalla normativa vigente per il Calcio a Cinque (la quale prescrive che l'inserimento in distinta configuri, di per sé, partecipazione a gara), non ha scontato, in occasione della citata gara, la squalifica a suo carico. Nel caso che ci occupa, quindi, le due distinte sanzioni avrebbero dovuto essere entrambe espiate, esattamente, entrambe in occasione della gara in oggetto del reclamo. Di conseguenza, i nominati calcettisti, attraverso l'inserimento nella distinta ufficiale della gara in esame, rispettivamente ai nn. 14 (Sivo Marco, quale settimo calcettista in distinta) e 4 (Di Lorenzo Felice), hanno partecipato alla gara de qua, non avendone titolo (in quanto ancora gravati dalla sanzione), ovvero in posizione irregolare agli effetti disciplinari. La società Calatia deve, dunque, essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Moschiano, di infliggere, a carico della società Calatia Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 10 agosto 2011

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Presidente Federale

- visto lo Statuto federale, approvato dall'assemblea straordinaria della F.I.G.C. del 20 giugno 2011 (all. A);
- vista la lettera del Segretario Generale del CONI in data 2 agosto 2011, con la quale è stato comunicato che la Giunta Nazionale del CONI, nella seduta del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Statuto federale;

p u b b l i c a

il nuovo Statuto federale secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011**TITOLO I
LA FEDERAZIONE****Art. 1
Definizione e natura**

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti, dei tecnici all'attività sportiva e federale.
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

**Art. 2
Principi fondamentali**

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO) del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.
5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
6. Le fonti dell'ordinamento federale sono nell'ordine:
 - 1) lo Statuto federale;
 - 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3.**Funzioni e obiettivi della FIGC**

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
 - c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
 - d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
 - g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
 - h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
 - i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
 - j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
 - k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normativa vigente, e il controllo sul loro rispetto;
 - l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
 - m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
 - n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4**Funzionamento della FIGC**

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.

2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.

3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5**Organizzazione della FIGC**

1. La FIGC ha sede in Roma.

2. Sono organi della FIGC:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) i Vice-Presidenti;

d) il Comitato di presidenza;

e) il Consiglio federale;

f) il Collegio dei revisori dei conti.

3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega.

Art. 6**Uffici della FIGC**

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale, che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7**Le Società**

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.

2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata.

3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.

4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

dilettantistico a quello professionistico e viceversa.

5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.

7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.

8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

Art. 8**Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche**

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.

2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9**Le Leghe**

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".

2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.

3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.

4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.

5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).

7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.

8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10**Lega nazionale dilettanti**

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.

2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer.

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

3. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrare nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.

5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

Art. 11
Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte di giustizia federale.

2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.

4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.

5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011**Art. 12****Distribuzione delle risorse**

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II**LE FUNZIONI****A. FUNZIONI TECNICHE****Art. 13****Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali**

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14**Settore tecnico**

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.

4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15**Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.

5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.

6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.

7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

Art. 16**Affiliazione e tesseramento**

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.

2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

3. È vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti.
4. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art. 17**Tutela medico-sportiva**

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
2. La FIGC aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE**Art. 18****Disciplina contabile**

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:
 - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - ratei e risconti;
 - patrimonio netto;
 - fondo per rischi ed oneri;
 - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
 - debiti.Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Direttore generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.
2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.
3. Il Comitato di presidenza, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
4. Il Comitato di presidenza, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
6. Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

trasMESSO alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo dopo l'approvazione del CONI deve essere pubblicato.

8. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

9. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri federali è disciplinata dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19**Controlli sulle società**

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI.

2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).

4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III**LA STRUTTURA****A. L'ASSEMBLEA****Art. 20****Composizione ed elezione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti o i rappresentanti delle società professionistiche, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.

Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea e a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva. I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Associazione medesima possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e dell'AIA devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte di giustizia federale; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Segretario della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

7. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla Corte di giustizia federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.

8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.

9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Art. 21**Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.

3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.

Art. 22**Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.

3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 1.

Art. 23**Funzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea adotta lo Statuto federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.

2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemeritenze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.

3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elege, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, due revisori dei conti effettivi e due componenti supplenti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA**Art. 24****Presidente federale e Vice-Presidenti**

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.

2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi.

3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché nelle materie di cui all'art. 25 il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.

5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

6. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.

7. Nella prima riunione utile, su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale elegge Vice-Presidente vicario un suo componente. Successivamente, il Consiglio federale elegge tra i suoi componenti altri due Vice-Presidenti tra quelli proposti dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente federale eletto. Risultano eletti Vice-Presidenti coloro che conseguono il maggior numero di voti del Consiglio federale. A parità di voti si procede a nuove votazioni anche in successive riunioni del Consiglio federale. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione con nuove elezioni secondo le predette modalità.

8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario, da altro Vice-Presidente per anzianità di età, da un componente del Consiglio federale per anzianità di età.

9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice-Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto.

10. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 11. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

11. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora venga eletto al primo scrutinio ai sensi del precedente comma 6. Il Presidente uscente, nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la maggioranza di cui al comma 6, potrà partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea, e abbiano partecipato almeno altri due candidati. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l'altro candidato che abbia riportato tra gli altri la più elevata somma percentuale di voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea.

È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea. In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, il Presidente uscente non potrà concorrere alla successiva votazione che si effettuerà secondo quanto previsto dal comma 6.

Il Presidente uscente, ove non eletto, non potrà ricandidarsi nell'Assemblea successiva.

Art. 25**Comitato di presidenza**

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti, da due componenti del Consiglio federale designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vice-Presidenti, nonché da un componente del Consiglio federale designato dal Presidente della Lega rappresentativa delle società partecipanti al massimo campionato nazionale, per un totale di 7. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio federale; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; decide le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE**Art. 26****Elezione e composizione del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, del Presidente dell'AIA, nonché di venticinque componenti eletti in numero di: a) otto dalla LND ivi compreso il Presidente della Lega, il Vice-Presidente vicario, il Presidente della Divisione calcio a cinque e il Presidente della divisione calcio femminile; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata; c) sei atleti e tre tecnici. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.

3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.

4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessate per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative delle componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative delle componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.

I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.

5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale, sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, alla COVISOC e agli altri organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali.

Art. 27**Funzioni del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della FIGC.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente Statuto. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
 - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di quattro quinti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
 - e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
 - f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
 - g) nomina i componenti della Commissione di garanzia della giustizia sportiva con le modalità previste dall'art. 34;
 - h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
 - i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - j) nomina i componenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
 - k) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - l) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

- m) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
- n) nomina il Direttore generale e il Segretario della FIGC;
- o) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- p) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- q) riconosce, per delega del CONI, le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- r) approva, per delega del CONI, gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- t) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- u) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28**Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. CARICHE FEDERALI**Art. 29****Requisiti e incompatibilità**

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto a esercitare l'opzione entro sette giorni. In difetto, se entrambe le cariche sono federali, decade dalla ultima. Nelle altre ipotesi decade dalla carica federale.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori d) la squalifica del campo;

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 31**Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque componenti effettivi e tre componenti supplenti.
2. Dei cinque componenti effettivi del Collegio, tre sono eletti dall'Assemblea federale e due sono designati dal CONI; dei tre componenti supplenti, due sono eletti dall'Assemblea federale e uno è designato dal CONI.
3. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
4. Per l'elezione dei tre componenti effettivi e dei due componenti supplenti l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. I candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. Sono eletti componenti effettivi del Collegio i tre candidati che riportano il maggior numero dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti supplenti i candidati che immediatamente seguono in graduatoria. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato. Diviene Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
6. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della FIGC e dei suoi organi. I componenti effettivi del Collegio devono essere invitati, a tutte le riunioni degli organi federali.
7. Per i casi di decadenza e sostituzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti si applicano in via analogica le pertinenti disposizioni degli articoli 2401, 2404 e 2405 del codice civile.

Art. 32**Ufficiali di gara**

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.
6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
8. Il presidente dell'AIA è invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33**Ordinamento della giustizia sportiva**

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza, assicurate da specifiche norme. Il Codice di giustizia sportiva disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici.
2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.
3. Il Codice di giustizia sportiva prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:
 - a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
 - b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
 - c) perseguire finalità solidaristiche.
5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.
6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.
7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva, che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie.
8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte di giustizia federale, può concedere amnistia e indulto.
9. La Corte di giustizia federale può concedere la riabilitazione.

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011**Art. 34****L'organizzazione della giustizia sportiva**

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva.
2. È istituita nella FIGC la Commissione di garanzia della giustizia sportiva. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.
3. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:
 - a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
 - b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte di giustizia federale, di componente della Commissione disciplinare nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratore Federale Vicario, di Vice procuratori federali, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
 - c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
 - d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.
4. Sono Organi della giustizia sportiva:
 - a) la Corte di giustizia federale;
 - b) la Commissione disciplinare nazionale;
 - c) i Giudici sportivi nazionali;
 - d) le Commissioni disciplinari territoriali;
 - e) i Giudici sportivi territoriali;
 - f) la Procura federale;
 - g) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.
5. La Commissione disciplinare nazionale, la Corte di giustizia federale e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale.
7. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale. La Commissione disciplinare nazionale è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale.
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.
9. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

competizioni di livello territoriale e giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

10. La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
- b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi e dalle Commissioni disciplinari;
- c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
- d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
- e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

11. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte di giustizia federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

12. La Corte di giustizia federale si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

13. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinanzi alla Corte di giustizia federale e alla Commissione disciplinare nazionale i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.

14. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia federale, da definirsi entro 90 giorni, è consentito il giudizio innanzi al giudice di ultima istanza previsto dallo statuto del CONI, ferma restando ogni competenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

15. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di un Procuratore federale vicario, di Vice procuratori federali fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali e di Collaboratori.

16. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli Organi della giustizia sportiva prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 35**Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva**

1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
- c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.

2. Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

- b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
3. Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione disciplinare nazionale coloro che siano:
- a) professori universitari di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, anche a riposo.
4. Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
 - d) dipendenti delle Forze dell'ordine con almeno dieci anni di anzianità come ufficiali superiori o come funzionari equiparati anche a riposo;
5. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economico-finanziarie, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
 - e) dottori commercialisti con almeno sei anni di iscrizione all'albo professionale, anche a riposo;
 - f) laureati che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
6. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti delle Commissioni disciplinari territoriali coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 36**Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche**

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori dei conti o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37
Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta e validamente costituita ai sensi dell'art. 22, comma 1. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna Componente tecnica.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38
Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 26, comma 1, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di I Divisione e di II Divisione. A questi fini, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

Nel Consiglio federale, i rappresentanti della LNP Serie A, della LNP Serie B e della Lega Pro sono rispettivamente tre, uno e quattro, ivi compresi i Presidenti.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. Le precedenti disposizioni concernenti il Comitato Interregionale contenute nell'art. 10, comma 1 e

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011

nell'art. 26 comma 1 restano efficaci fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della L.N.D. inerenti il Dipartimento dell'Interregionale.

V. Il Comitato Regionale del Trentino Alto Adige cesserà ogni attività dal 1°luglio 2012.

VI. I nuovi testi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 26 comma 1 lett c) entrano in vigore in occasione del primo rinnovo degli organi federali.

VII. Il mandato dei componenti la Corte di Giustizia Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, il Giudice Sportivo Nazionale con sede presso la LNP Serie A, il Giudice sportivo Nazionale con sede presso la LNP Serie B, il Giudice Sportivo con sede presso la Lega Pro, la Procura Federale avrà scadenza il 30 giugno 2012.

VIII. La nuova disposizione di cui all'art. 34, comma 12, concernente la individuazione nel Codice di Giustizia Sportiva dei casi in cui la Corte di giustizia Federale si pronuncia a Sezioni Unite, entra in vigore dal 1° luglio 2012.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 85 delle NOIF secondo il testo allegato sub A);
- Visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 85 delle NOIF secondo il testo allegato sub A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

**TITOLO VI. N.O.I.F.- SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI E
CONTROLLI SULLA GESTIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE**

**TITOLO VI. N.O.I.F.- SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI E
CONTROLLI SULLA GESTIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE**

Art. 85

Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

Art. 85

Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A

A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A

OMISSIS

OMISSIS

VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando **i conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le

VII. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le

procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

OMISSIS

B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B

OMISSIS

VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo

procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite **i conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

OMISSIS

B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B

OMISSIS

VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo

con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

OMISSIS

VII. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i **conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

OMISSIS

VII. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite i **conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

OMISSIS

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

OMISSIS

IV. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

V. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

OMISSIS

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

OMISSIS

IV. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i **conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

V. Ritenute e contributi

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

OMISSIS

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite **i conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

OMISSIS

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A

Il Consiglio Federale

Preso atto della proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di utilizzare nel campionato di Serie A TIM, per la stagione sportiva 2011-2012, il criterio della c.d. "classifica avulsa" per l'attribuzione dei titoli sportivi in palio alla fine del campionato e per la formulazione della classifica finale del campionato;

Visto l'art. 27, comma 3, dello Statuto federale;

d e l i b e r a

In deroga all'art. 51, commi 3, 4, 5 e 6 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2011-2012, la formazione della classifica finale del Campionato Serie A TIM, al fine di individuare la squadra che acquisisce il titolo di Campione d'Italia e le squadre che acquisiscono il titolo di qualificazione alle competizioni UEFA o il titolo di retrocessione, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue:

- in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. "classifica avulsa;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

PUBBLICATO IN ROMA 4 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A

Il Consiglio Federale

Preso atto della proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie B, di reiterare nel campionato di Serie bwin, per la stagione sportiva 2011-2012, la formula dei play-off e play-out per l'individuazione delle società promosse e retrocesse;

Visto l'art. 27, comma 3, dello Statuto federale;

d e l i b e r a

CAMPIONATO DI SERIE BWIN (2011-2012)

L'individuazione delle società promosse e retrocesse dal campionato di Serie bwin, per la stagione sportiva 2011-2012, in deroga all'art. 49 delle N.O.I.F, avviene con la seguente formula:

- acquisiscono direttamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A TIM le squadre classificate al 1° e 2° posto del Campionato di Serie bwin. La squadra 3^a classificata acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A TIM se il distacco dalla 4^a classificata supera i 9 punti. Qualora il distacco in classifica non superi i 9 punti, la 3^a squadra che acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A TIM è individuata con la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al 3°, 4°, 5° e 6° posto, secondo lo schema seguente:

a) la squadra 3^a classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra 6^a classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra 6^a classificata;

b) la squadra 4^a classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra 5^a classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra 5^a classificata;

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), risulta vincente la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato (non si disputano tempi supplementari);

d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del Campionato. A conclusione delle due gare, risulta vincente la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti.

In caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in miglior posizione di classifica al termine del Campionato;

e) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto d) acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A TIM.

- Sono retrocesse direttamente al Campionato di 1° Divisione le squadre classificate al 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie bwin. La squadra 19ª classificata è retrocessa direttamente se il distacco dalla 18ª classificata supera i 4 punti. Qualora il distacco in classifica non superi i 4 punti, la quarta squadra retrocessa è individuata con la disputa di play-out tra la 19ª classificata e la 18ª classificata. Il play-out si disputa in gare di andata e ritorno, con gara di andata sul campo della squadra 19ª classificata al termine del Campionato. Ottiene la permanenza nel Campionato di Serie bwin la squadra che, a conclusione delle due gare, ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, ottiene la permanenza nel Campionato di Serie bwin la squadra 18ª classificata al termine del Campionato (non si disputano tempi supplementari).

- Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'articolo 57 delle N.O.I.F. ("Gare effettuate a cura degli organi federali").

In deroga all'art. 51, commi 3, 4 e 5, delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2011-2012 la formazione della classifica finale del Campionato Serie bwin, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie A TIM e le squadre che retrocedono direttamente al Campionato di 1° Divisione e quelle che debbono disputare il play-off e il play-out, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue:

- in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:
 - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. "classifica avulsa";
 - b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
 - c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
 - d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
 - e) del sorteggio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA L’ 8 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012;
- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale – stagione sportiva 2011/2012;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente

costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N°4 **Stagione Sportiva 2011 – 2012**

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2011 – 2012, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2011/2012 la XLVI^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2011/2012, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Comitato Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati Regionali secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 6 febbraio 2012 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

C.F.: 08272960587

info@postalnd.it - www.lnd.it

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa peraltro che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali e del Comitato Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.1993 in poi

1 nato dall'1.1.1994 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A	Vincente C..R. Liguria – Vincente C.R.Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B	Vincente C..R. Friuli V.G. – Vincente C.R. Trentino A.A. – Vincente C.R. Veneto
Gruppo C	Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Gruppo D	Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale (**che si disputerà a Roma**), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2012/2013.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2011/2012 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Comitato Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETÀ DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti. In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che verranno impartite dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali, di regione diversa da quella delle squadre in gara relativamente alla fase nazionale riservata alle Società di Eccellenza.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*
- d) *del maggior numero di reti segnate in trasferta;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 13

ASSISTENZA MEDICA

Nelle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società di Eccellenza, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

E' fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

ART. 14


APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO A ROMA IL 1° LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio





COMUNICATO UFFICIALE n. 52

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

- vista la propria delibera del 20 Giugno 2011 in merito alla modifica delle norme in materia di rapporti tra Società dilettantistiche e allenatori;
- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011, con il quale, al punto 14), si rimandava ad un apposito Comunicato Ufficiale la pubblicazione delle disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 2011-2012;
- ritenuto che, in attesa del riordino complessivo della materia secondo le indicazioni di cui alla richiamata delibera del 20 giugno 2011, occorre provvedere a disciplinare in via transitoria, per la stagione 2011-2012, i rapporti di tesseramento delle Società dilettantistiche con i loro allenatori

DELIBERA

I rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione 2011 – 2012 sono regolati come segue :

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

In deroga all'art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della materia, il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici e' facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.



La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti successivo alla conferma dell'Allenatore che sia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore è **tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso**. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Gli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi con altra Società nella stessa Stagione Sportiva.

Fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012.

Gli accordi economici **relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e concordati fra gli stessi nel rispetto della vigente normativa fiscale**, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di completa gratuità della conduzione tecnica, le parti dovranno darne atto con la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla



relativa richiesta di tesseramento del tecnico. La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., previa verifica della

3

regolarità della dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica ovvero dell'accordo sul rimborso delle spese allegati alla richiesta di tesseramento.

Per gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito degli accordi sulla gratuità o sul rimborso delle spese della conduzione tecnica, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli Allenatori **con abilitazione professionistica** tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00 - che potrà essere corrisposto in un massimo di dieci rate - e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di contestazioni relative agli accordi relativi ai rimborsi spese, per gli Allenatori Dilettanti, ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)



F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@postalnd.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929